Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 5 aprile 2017, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A." o "Banca"), in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo. Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha

registrato un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa *[1-5]*[1] miliardi di euro;

2. Associazione Movimento Consumatori, in qualità di segnalante;

3. Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino, in qualità di segnalante;

4. Associazione Altroconsumo, in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

5. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti:
pratica *sub a)*, nell'aver - a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito anche "legge di stabilità 2014"), che all'art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (di seguito, "T.U.B."), vietando l'anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente con la clientela consumatori caratterizzati da clausole che prevedevano esplicitamente il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori;
pratica *sub b)*, nell'aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. dall'art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, che consente l'addebito in conto corrente degli interessi debitori previa autorizzazione - indotto la clientela consumatori a sottoscrivere l'autorizzazione preventiva attraverso:
- l'invio ai consumatori, a partire da ottobre 2016, di moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso (in allegato alle

[1] Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

comunicazioni effettuate con gli estratti conto del terzo trimestre 2016 ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e in allegato a specifiche comunicazioni tese a sollecitare l'acquisizione dei consensi inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 2016), da rispedire sottoscritti per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili (1° marzo 2017 per la prima applicazione), con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale;

- la predisposizione di *pop-up*, visibili a partire da fine dicembre 2016, nelle *homepage* delle aree clienti dei consumatori operanti in *internet banking*, contenenti informative sulle nuove disposizioni in tema di conteggio degli interessi debitori, che però indirizzavano, attraverso il *click* del *link* "PROSEGUI", verso la procedura di autorizzazione *on line* all'addebito in conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente sempre a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili senza prevedere espressamente la possibilità di negare l'autorizzazione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

6. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a Banca Nazionale del Lavoro l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10792 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

7. In tale sede, veniva ipotizzata l'omessa diligenza e l'aggressività di condotte poste in essere dalla Banca consistenti rispettivamente nell'aver: (i) in violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo, effettuato *contra legem* il conteggio di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, sino all'ultima riforma operata dall'art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti a ritenere l'addebito in conto corrente degli interessi debitori il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca, trascurando di valutare che in tal caso tali interessi,

divenuti esigibili, sarebbero diventati parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela, la tempistica degli inserimenti dei *pop-up* nelle *homepage* delle aree clienti delle *internet banking* e i reclami ricevuti.
9. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale della Banca sita a Roma.
10. In data 8 maggio 2017, è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell'associazione Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017.
11. Banca Nazionale del Lavoro ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e la prima memoria difensiva rispettivamente nelle date dell'11 e del 23 maggio 2017.
12. In data 26 maggio 2017, Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una proposta di impegni. Tali impegni sono stati rigettati nell'adunanza del 21 giugno 2017 in quanto l'Autorità ha ritenuto sussistere, nel caso di specie, il proprio interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni contestate. Inoltre, come indicato nella comunicazione, inviata al professionista in data 26 giugno 2017, circa l'esito della loro valutazione, gli stessi afferirebbero a condotte che potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali "*manifestamente scorrette e gravi*", per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione.
13. In data 6 giugno 2017, il professionista è stato sentito in audizione.
14. Banca Nazionale del Lavoro ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso dell'audizione in data 19 giugno 2017.
15. L'associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 23 giugno 2017.
16. In data 31 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017.
17. In data 31 luglio 2017, il Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria.
18. Banca Nazionale del Lavoro ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 28 aprile e 30 agosto 2017.

19. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
20. In data 18 settembre 2017, Banca Nazionale del Lavoro ha presentato la propria memoria conclusiva.
21. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d'Italia.
22. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
23. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
24. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d'Italia.

2) Quadro normativo

a) L'anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999

25. L'anatocismo è disciplinato dall'art. 1283 c.c., il quale dispone che "*In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi*". Tale norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali[2], fatta salva, al di fuori di queste due ipotesi, l'applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li consentano.
26. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia ("*in mancanza di usi contrari*") contenuta all'inizio dell'art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi contrari che legittimassero l'anatocismo nei rapporti banca/clienti[3].
27. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l'orientamento seguito fino a quel momento, ha negato la qualifica di usi normativi alla

[2] Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, invece, fondamento in un'apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi primari, a pena di nullità.
[3] Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all'epoca dall'ABI.

prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi negoziali, inidonei a derogare alla regola generale *ex* art. 1283 c.c[4].

b) Il decreto salva banche del 1999

28. L'assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte mutato da un successivo intervento normativo, il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato modificato - una prima volta - l'art. 120 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di interessi sugli interessi, statuendo la legittimità dell'anatocismo bancario, introducendo tuttavia l'obbligo per le banche di effettuare le capitalizzazione sugli interessi con la stessa periodicità sia sugli interessi debitori che creditori[5].

c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario

29. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subìto un'importante modifica per effetto della legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato nuovamente riformulato il testo dell'art. 120 del T.U.B..
30. Il novellato comma 2, dell'art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto quanto segue:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

[4] Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16 marzo 1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 30.03.1999, n. 3096.
[5] Più precisamente, l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2, dell'art. 120 del T.U.B.: "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*".

31. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si rinviava all'emanazione di una delibera CICR.
32. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l'immediata precettività del divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l'operatività della previsione contenuta nel comma 2, dell'art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, non potesse prescindere dall'emanazione della delibera *de qua* e, pertanto, una precettività del divieto all'anatocismo sospesa sino a tale emanazione[6].

d) L'art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la Delibera CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016

33. L'art 17-*bis*, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 49/2016, ha nuovamente innovato la formulazione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., prevedendo quanto segue:
"*b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:*
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

[6] Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell'immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano dell'8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza del Tribunale di Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017.

ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo."

34. Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido vengono, di fatto, conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

35. La normativa in esame, pertanto, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè *ex ante*, e al massimo alla scadenza, ma non successivamente alla scadenza, *ex post*, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta, di ulteriori interessi.

36. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell'art. 4, rubricato "*Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti"*, che *"Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo*".

3) Le evidenze acquisite

Pratica sub a)

L'applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l'esistenza di divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all'anatocismo e la persistenza nell'addebito di interessi anatocistici

37. Con riferimento al nuovo art. 120 del T.U.B., dopo l' entrata in vigore della legge di stabilità 2014, rileva l'allegato ad una *mail* interna del 9/04/2014, costituito dall'aggiornamento alla data del 3 aprile 2014 del Periodico di informazione giuridica della Direzione Legale - 1° trimestre 2014, denominato "*La Veglia in breve*", che sotto il titolo "Anatocismo" riporta: "*Modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi - La legge di stabilità 2014 ha stabilito che il CICR deve prevedere, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente venga* [assicurata] *nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*"[7].
38. Inoltre, nell'allegato alla *mail* interna del 6/06/2016, che rappresenta una bozza di aggiornamento nel 2016 di una nota, titolata "Incidente potenziale", relativa all'Anatocismo, la cui ultima revisione risaliva al 2015, con riferimento al vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, si legge: "*È dunque demandato al CICR il compito di stabilire "modalità e criteri" per l'attuazione della norma il cui scopo è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre ulteriori interessi, ponendo una pietra tombale sull'istituto dell'anatocismo. Dal tenore della lettera a) si sottolinea la validità del principio, già noto, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi. Ma, a differenza della vecchia stesura, non si parla più di "produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", ma soltanto di "produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Non si parla,*

[7] Cfr. doc. 15.31 in atti.

dunque, di periodicità di interessi capitalizzati, ma di periodicità della liquidazione degli interessi"[8].

39. Banca Nazionale del Lavoro ha poi rilevato l'esistenza di incertezze in merito alla tempistica della precettività del divieto all'anatocismo sin dal 1° gennaio 2014 e di divergenti interpretazioni al riguardo nel corso del tempo, e infatti, ad esempio, in una *mail* interna del 10/12/2014, si legge per il "*Vertice*": "*La legge di stabilità 2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB introducendo il divieto di capitalizzazione degli interessi. Si legge infatti alla lettera b) della norma: "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il legislatore ha rimesso al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie. Ad oggi, il CICR non ha ancora deliberato detti criteri e, conseguentemente, le banche - per quanto ci consta - hanno continuato ad operare secondo i criteri di cui alla precedente normativa (capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito). Nelle more, abbiamo appreso che il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nel recepire il principio, ha fornito specifiche indicazioni in ordine all'interpretazione della nuova norma, precisando, in particolare, che la stessa deve considerarsi già in vigore dal gennaio 2014, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR. Ne conseguono presumibili effetti negativi in ordine all'accoglimento delle pretese creditorie delle banche in sede recuperatoria e non. Anche il semplice invio dell'estratto conto potrebbe essere oggetto di contestazione. A seguire, è intervenuto un articolo del Presidente dell'ASSOCTU, pubblicato sul sito dell'associazione, che si è espresso nel senso delineato dal Tribunale di Milano e, ad oggi, siamo già stati destinatari di una diffida a porre termine alle operazioni di capitalizzazione e ad eliminare gli effetti della capitalizzazione illegittimamente operata dal gennaio 2014, a firma del Movimento Consumatori. L'eventuale applicazione del nuovo dettato normativo comporterebbe una perdita pari a_____*"[9].

40. Nella *mail* interna del 15/04/2015, poi, si legge: "*Faccio seguito a quanto vi avevo detto in tema di anatocismo. Vi allego la "devastante" decisione del Tribunale di Milano emessa nei confronti di BPM e DB, nel procedimento promosso dal Movimento dei consumatori che chiedeva*

[8] Cfr. doc. 15.42 in atti.
[9] Cfr. doc. 15.5 in atti.

l'immediata applicazione del divieto di anatocismo previsto dalla norma "antianatocismo" introdotta il 1/1/2014 senza attendere cioè che il CICR emanasse la disciplina attuativa della norma che aspettiamo da oltre 1 anno! […] Aspettiamoci uno " tsunami" mediatico e una valanga di richieste e azioni della clientela, class actions.…[…] Per quanto il provvedimento ha valore nei confronti delle sole due banche, considerata la risonanza e i soggetti coinvolti, dovremmo fin da ora prepararci ad una possibile applicazione del principio. Cioè in sostanza già con il trimestre che si chiude a giugno dovremmo immaginare di sterilizzare la produzione di interessi sugli interessi maturati e calcolarli solo sulla quota capitale su conti e affidamenti dei consumatori. Avviamo da subito un tavolo di lavoro. […][10].

41. Inoltre, evidenze sempre in tal senso sussistono anche con riferimento ad una *mail* interna del 29/04/2015, ove si legge: "*Grazie per le considerazioni sotto riportate, che, tuttavia, non riteniamo, allo stato, di inserire nella nota, che vuole (solo) essere uno strumento per illustrare al management le opzioni che si prospettano all'indomani delle ordinanze del Tribunale di Milano in un'ottica di mitigazione dei rischi legali, reputazionali e di compliance. In questo senso, non riteniamo che l'ipotesi di dare mera "*[omissis]*" possa soddisfare tali esigenze, anche alla luce di iniziative in corso di adozione da parte di altri intermediari e della crescente attenzione mediatica intorno alla questione (v. allegato) […]*"[11] e ad una *mail* interna del 12/05/2015, ove si legge: "*Cari, i nostri hanno lavorato alacremente sulla questione del divieto di capitalizzare gli interessi alle scadenze previsto della nuova normativa (in attesa della delibera del CICR) e reso esecutivo dall'ordinanza del giudice di Milano nei confronti di alcune banche di cui vi avevo parlato (vedi sotto). Trovate allegato il memo che riassume lo stato dell'arte e i relativi impatti. Sarei dell'idea al momento di non dare applicazione "volontaria" alla decisione del giudice (non diretta a noi), pronti ad eseguire una eventuale decisione nei nostri confronti, cercando di essere pronti "informaticamente" a sterilizzare la capitalizzazione. IT sarebbe in grado di predisporre tutto per giugno. Non abbiamo conoscenza delle decisioni delle altre banche (escluse quelle della sentenza) ma tutte si stanno attrezzando per bloccare gli interessi dal prossimo trimestre. Sarebbe ovviamente un soluzione tampone in attesa del provvedimento del CICR e di*

[10] Cfr. docc. 15.6, 15.15 e 15.16 in atti.
[11] Cfr. doc. 15.16 in atti.

una auspicata riforma sulla quale ABI sta lavorando. Ma intanto dobbiamo essere pronti. […]"[12], ove nella nota allegata[13] si evidenziano possibili rischi reputazionali per la Banca.

42. Ulteriore evidenza poi si ha dalla *mail* interna del 6/08/2015 nella quale gli uffici della Banca rilevano come la norma potesse essere immediatamente applicabile dopo l'intervento di Banca d'Italia con l'aggiornamento delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" operato con il provvedimento emanato il 15 luglio 2015: "*nel frattempo BI,* [omissis], *ha emanato le nuove norme sulla trasparenza eliminando ogni riferimento, anche sui fogli informativi, alla capitalizzazione degli interessi e dicendo espressamente che la delibera del CICR del 2000 (quella che consentiva l'anatocismo) è stata abrogata! Ovviamente l'associazione Consumatori ha ora gioco facile nel sostenere che se anche BI ha abolito la capitalizzazione vuol dire che il nuovo divieto previsto dal 120 tub è già in vigore e non serve attendere la delibera del CICR. Accidenti! […]*"[14].

43. Anche in una *mail* interna del 9/09/2016, si legge: "*[…] Per memoria, ricordo che l'art. 120, era stato modificato nel 2013 stabilendo, in buona sostanza, il divieto della produzione di interessi anatocistici sui conti correnti a partire dal 1//1/2014 e demandando al CICR l'adozione di una delibera per indicare criteri specifici e modalità di produzione degli interessi a debito. […]*"[15].

44. Banca Nazionale del Lavoro era, quindi, conscia dell'esistenza di divergenti interpretazioni in merito all'immediata o meno precettività del divieto all'anatocismo sin dal 1° gennaio 2014 e, a tal riguardo, nelle discussioni interne ha avuto anche rilievo il parere dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in tema di "Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB)", in risposta al Quesito n. 80-2014/C, trasmesso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati in data 21 febbraio 2014, nel quale si sosteneva la tesi di un'applicabilità del novellato art. 120, comma 2, del T.U.B. subordinata all'emanazione della delibera del CICR.

45. Infatti, dalla *mail* interna del 12/01/2015 emerge quanto segue: "*Ricorderete che il tema nasce all'inizio del 2014 con la norma*

[12] Cfr. docc. 15.6 e 15.18 in atti.
[13] Tale nota è in allegato solo al doc. 15.6 in atti.
[14] Cfr. doc. 15.20 in atti.
[15] Cfr. docc. 15.19 e 15.49 in atti.

"antianatocismo" nelle operazioni bancarie, che vietava tra l'altro la capitalizzazione degli interessi alle relative scadenze (o meglio la produzione di interessi sugli interessi maturati nel trimestre) demandando al CICR la disciplina attuativa. In sostanza, la norma "uccide" gli interesse composti e consente solo gli interessi semplici su base lineare per tutta la durata dell'operazione/contratto (immaginiamo l'effetto sulle aperture di credito a tempo indeterminato, c.d. fidi a revoca). A tutt'oggi la delibera del CICR non è stata emanata e, pertanto, in linea con le indicazioni emerse in sede associativa e con il Consiglio Nazionale del Notariato, tutto il sistema bancario, sino ad oggi, non ha dato attuazione alla normativa[16]*, per la oggettiva difficoltà ad interpretare la norma in questione senza una indicazione del CICR, collegata all'onerosità applicativa della stessa in termini di costi delle procedure IT. […]"*[17] e dalla *mail* interna del 4/06/2015, che, in ogni caso, la Banca: "[Aveva] *prudentemente già avviato la "macchina" IT per essere* [pronta] *a bloccare la capitalizzazione dal mese di giugno; quindi nel caso* [fosse intervenuto] *un divieto anche nei* [suoi] *confronti* [sarebbe stata pronta]"[18].

46. Altra evidenza circa il fatto che Banca Nazionale del Lavoro non ha interrotto l'anatocismo ma ha proseguito nell'applicazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori sulla base anche delle condotte delle altre banche, emerge dall'allegato alla *mail* interna del 7/06/2016, ove si legge: *"Allo stato, in attesa di ulteriori chiarimenti in sede associativa, è stato condiviso di sostenere, in sede di reclami e/o contenziosi, la non immediata efficacia della norma in attesa della delibera CICR, in conformità con la linea difensiva sinora sostenuta dalla Banca nelle diverse sedi […]"*[19].

47. Rileva, altresì, la *mail* interna del 7/09/2016, ove si legge: "*[…] In attesa della disposizione attuativa alcune banche hanno continuato ad applicare interessi anatocistici secondo i criteri del 2000. Per questo motivo l'Associazione Movimento Consumatori ha presentato ricorsi, accolti da*

[16] Analoga considerazione è presente anche nel sopra citato allegato alla *mail* interna del 6/06/2015, che rappresenta una bozza di aggiornamento nel 2016 di una nota, titolata "Incidente potenziale" (doc. 15.42 in atti).
[17] Cfr. docc. 15.15, 15.16 e 15.18 in atti.
[18] Cfr. docc. 15.12 e 15.18 in atti.
[19] Cfr. doc. 15.48 in atti.

vari Tribunali tra cui Milano e Roma, per chiedere alle banche di astenersi dal conteggiare tali interessi […]"[20].

48. La Banca, inoltre, in taluni documenti interni in tema di anatocismo, richiama poi espressamente il predetto parere del Consiglio Nazionale del Notariato come argomentazione a supporto nel replicare, ad esempio nei primi di giugno 2015, alle doglianze di associazioni di consumatori: "*Questa tesi, del resto, è stata confermata dal Consiglio del Notariato che, nel commentare la disposizione dell'art. 120 T.U.B. […], precisa sia che nella norma in esame è presente un esplicito rinvio ad una delibera del CICR, sia che detta norma presenta «un contenuto non sufficientemente delineato dal legislatore primario, con la conseguenza di riconoscere alla delibera del CICR un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo» (così il Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi, quesito n. 80-2014/C).*"[21]

49. A fronte di alcuni reclami[22] della clientela, aventi ad oggetto l'applicazione dell'anatocismo, *post* legge di stabilità del 2014, Banca Nazionale del Lavoro ha risposto con un esplicito diniego e continuato nella applicazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori e, solo per taluni conti, quelli sottoscritti da consumatori, ha atteso l'ordinanza a lei negativa (v. *infra* ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 20 ottobre 2015) per rendere infruttiferi gli interessi debitori.

Attenzione ai costi economici connessi al divieto all'anatocismo

50. Banca Nazionale del Lavoro risulta aver prestato particolare attenzione agli effetti economici dell'eventuale immediata applicazione del divieto di anatocismo. Ad esempio, le evidenze acquisite in fase ispettiva riportano che l'impatto finanziario in termini di stime dei mancati ricavi in caso di non capitalizzazione degli interessi debitori sugli impieghi datate intorno ai primi di maggio 2015 sono:
"[Omissis]"[23].

---

[20] Cfr. doc 15.44 in atti. Cfr. anche doc. 15.3 in atti, *i.e. mail* interna del 9/09/2016, ove più precisamente si legge: *"[…] In attesa della disposizione attuativa, le banche hanno continuato ad applicare interessi anatocistici secondo i criteri del 2000 e per questo motivo l'Associazione Movimento Consumatori ha presentato ricorsi, accolti da vari Tribunali tra cui Milano e Roma, per chiedere alle banche di astenersi dal conteggiare tali interessi […]"* [enfasi aggiunta].
[21] Cfr. doc. 15.22 in atti.
[22] Cfr. docc. 15.72 e 15.73 in atti.
[23] Cfr. docc. 15.6 (allegato alla *mail*) e 15.15 in atti.

Cessazione della capitalizzazione degli interessi debitori a seguito dell'ordine inibitorio emesso dal Tribunale di Roma

51. Le evidenze agli atti[24] fanno emergere che la pratica *sub a)* ha interessato tutta la clientela consumatori di Banca Nazionale del Lavoro esposta alla potenziale applicazione di interessi anatocistici, pari a circa *[1.000.000–3.000.000]* correntisti consumatori della Banca.

52. Banca Nazionale del Lavoro ha interrotto la capitalizzazione degli interessi debitori a partire dal 1° ottobre 2015, pertanto dal quarto trimestre del 2015, in ottemperanza alla diffida contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 20 ottobre 2015, con riferimento a tutti i contratti in essere e nuovi di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente sottoscritti e che sarebbero stati sottoscritti da consumatori, pertanto anche a contratti non ricompresi nell'elenco contenuto nell'ordinanza stessa, modificando contestualmente altresì la documentazione in uso per i clienti consumatori, pre-contrattuale e contrattuale, ove si prevedeva la produzione di interessi sugli interessi debitori. Tale interruzione, effettuata anche per i rapporti da chiudere, è avvenuta con la semplice apposizione nei processi che attuano la capitalizzazione degli interessi di una data di valuta lontanissima nel tempo, tale da bloccare, di fatto, *sine die* il conteggio degli interessi sugli interessi debitori; ciò si è realizzato attraverso una procedura contabile che attribuisce data di valuta convenzionale, solo ai fini della liquidazione degli interessi, pari al giorno/mese/anno *[omissis]*, così da renderli di fatto infruttiferi[25].

53. Banca Nazionale del Lavoro ha provveduto poi ad informare i propri clienti che, con riferimento ai conti correnti dedicati alla clientela consumatori, gli interessi passivi maturati successivamente al 1° ottobre 2015 non avrebbero a loro volta prodotto interessi anatocistici in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Roma, attraverso:

i) l'invio ai titolari di un conto corrente dedicato alla clientela consumatori di una specifica comunicazione unitamente all'estratto conto di dicembre 2015;

[24] Cfr. doc. 26 in atti: memoria difensiva di Banca Nazionale del Lavoro pervenuta in data 23 maggio 2017 e doc. 51 in atti: comunicazione di risposta di Banca Nazionale del Lavoro alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017.
[25] Cfr. docc. 36 e 51 in atti.

ii) la pubblicazione del dispositivo dell'0rdinanza sulla *homepage* del proprio sito *internet* (all'indirizzo www.bnl.it) a partire dal 20 ottobre 2015 e fino a tutto il 2016;
iii) la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sui principali quotidiani nazionali (*i.e.* Il Corriere della Sera, La Repubblica ed Il Sole 24 Ore)[26].

Pratica sub b)

54. In merito alle modalità con le quali Banca Nazionale del Lavoro ha sollecitato l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori (dopo l'ultima modifica apportata all'art. 120, comma 2, del T.U.B., quindi dopo settembre 2016), la documentazione ispettiva evidenzia quanto segue.
55. In primo luogo, in tutti i documenti interni alla Banca relativi a bozze sulle comunicazioni alla clientela della modifica apportata dall'art 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, viene data evidenza all'importanza per il cliente di fornire l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, senza analoga specificazione degli effetti in termini di applicazione dell'anatocismo.
56. Il contenuto degli stessi moduli effettivamente trasmessi, in allegato alle comunicazioni effettuate con gli estratti conto del terzo trimestre 2016 ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e in allegato a specifiche comunicazioni tese all'acquisizione dei consensi all'addebito in conto inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 2016, mostra che la Banca si limita a richiamare l'opportunità dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente senza rendere edotto il consumatore delle conseguenze in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, ma rimarcando solamente le conseguenze negative, in caso di non concessione dell'autorizzazione, di un mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili.
57. In termini di politica da seguire all'interno della Banca Nazionale del Lavoro rileva, tra l'altro, l'allegato, datato 30/09/2016, alla *mail* interna del 5/10/2016, dal quale emerge che la Banca definisce una serie di azioni mirate: *"[…] - Inserimento all'interno dell'estratto conto del 30/9 del modulo di autorizzazione per l'addebito degli interessi debitori al 1/3 sui*

[26] Cfr. docc. 15.59 e 51 in atti.

conti correnti. In corso di attivazione le modalità organizzative ed informatiche di gestione di tali moduli. Previsti un secondo invio nell'e/c di fine anno e azioni di ricontatto mirate sulla clientela affidata in conto corrente e/o con sconfinamenti (obiettivo acquisizione del consenso prima del 1/3/2017). In fase di stima le modalità di acquisizione del consenso sui canali diversi dall'Agenzia (es. home banking attraverso la Firma Elettronica Avanzata). […] In aggiunta ai possibili impatti economici, derivanti dal passaggio dalla liquidazione degli interessi periodica a quella annuale e dall'impossibilità di addebito degli stessi in caso di mancanza di consenso esplicito da parte del cliente, il principale impatto riguarda proprio l'acquisizione di tale consenso. Oltre infatti agli impatti informatici per l'adeguamento dei sistemi, preoccupa la gestione operativa e organizzativa che la Banca dovrà predisporre e attivare per l'acquisizione e gestione nel tempo del consenso ad addebitare gli interessi sul [conto] *corrente su oltre* [1-3] *milioni di clienti*"[27].

Queste stesse considerazioni sono contenute in una *mail* interna del 7/10/2016, avente ad oggetto "*nota per AD anatocismo*", e in una *mail* interna del 17/10/2016 nonché nelle note ad esse allegate [28].

58. L'importanza della strategia di acquisizione dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente risulta anche dalla circostanza che le modalità sono oggetto di un'informativa per il Consiglio di Amministrazione in un allegato, titolato "Informativa CdA - Interessi nelle operazioni bancarie", ad una *mail* interna del 20/01/2017 che riporta quanto segue: "*[…] è stato previsto l'inserimento all'interno dell'estratto conto di settembre del modulo di autorizzazione per l'addebito degli interessi debitori sui conti correnti (al riguardo è stato attivato un processo di gestione di tali moduli di autorizzazione sia presso la Rete che presso una Funzione Centrale) ed è stata prevista la possibilità di acquisire il consenso anche su canali diversi dall'Agenzia (home banking)*"[29].

59. Parimenti rilevante è il documento in allegato ad una *mail* interna del 19/10/2016 ove, circa l'invio dei moduli per l'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente, si legge: "*[…] A tal riguardo, sarà essenziale profondere grossi sforzi per l'acquisizione delle autorizzazioni della clientela all'addebito degli interessi sul conto al*

[27] Cfr. doc. 15.3 in atti e analogamente doc. 15.75 in atti.
[28] Cfr. docc. 15.8 e 15.23 in atti.
[29] Cfr. doc. 15.47 in atti.

momento in cui questi divengono esigibili (ex art. 4, comma 5 del Decreto)."[30]

60. In merito alle problematiche connesse all'acquisizione del consenso sui sistemi di *homebanking* rilevano vari documenti, tra i quali, una *mail* interna del 22/03/2017, avente ad oggetto lamentele provenienti dai consumatori sulla difficoltà/impossibilità di operare nell'*internet banking* senza aver prima fornito l'autorizzazione all'addebito in conto corrente: "*segnaliamo che il sito Consumerismo ha pubblicato un articolo dal titolo "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, se non clicchi prosegui non puoi usare l'home-banking, ma dietro si cela la sorpresa", in cui si accusa la banca di utilizzare una pratica commerciale scorretta per manifestare l'assenso dell'addebito degli interessi passivi sul conto corrente*".[31] Banca Nazionale del Lavoro, nello stesso giorno, internamente dice "*Prepariamoci alla verifica*"[32] e sulla questione rileva che, pur non essendo obbligatorio il consenso, il consumatore è comunque costretto a visualizzare la maschera e deve annullarla per proseguire, risulta infatti che "*[…] come si può evincere dal documento allegato il consenso non è obbligatorio e i clienti possono proseguire la navigazione sul sito continuando ad utilizzare tutti i servizi senza dover necessariamente fornire l'autorizzazione all'addebito degli interessi in c/c. […] Nella maschera successiva il cliente che non vuole fornire il consenso ha quindi la possibilità di accedere direttamente agli altri menù operativi del sito senza alcun vincolo o limitazione. Laddove proseguisse inserendo il codice OTP per l'accesso alla sezione il mio profilo il cliente accede alla schermata di acquisizione consenso laddove ha comunque la possibilità di cliccare su "annulla" o accedere direttamente agli altri menù operativi del sito*"[33].

---

[30] Cfr. doc. 15.32 in atti.
[31] Cfr. docc. 15.28, 15.37 e 15.43 in atti.
[32] Cfr. doc. 15.28 in atti.
[33] Cfr. docc. 15.37 e 15.43 in atti. Tale ultimo documento riporta i lavori preparatori alla seguente risposta ufficiale inviata al sito Consumerismo: "*Gentile Redazione di Consumerismo, in merito all'articolo pubblicato sul Blog Consumerismo del 21-03-2017, secondo cui "…entrando nell'home banking di BNL, non è permessa alcuna operazione senza prima aver accettato e, di conseguenza, autorizzato quanto previsto dal decreto MEF 343/2016, ovvero quello sull'anatocismo bancario", BNL precisa che tale affermazione risulta priva di qualsiasi fondamento. Infatti il popup iniziale vuole fornire al cliente l'informativa sulle nuove modalità di calcolo degli interessi disciplinate dal Decreto MEF 343 e consentire eventualmente di scegliere la modalità di addebito degli interessi. Al termine del messaggio appare la scritta "PROSEGUI", cliccando sulla quale si accede direttamente a tutti i menù operativi del sito senza alcun vincolo o limitazione. Sicuri di aver fatto chiarezza in merito, vi chiediamo giusta diffusione della presente rettifica al fine di informare correttamente i vostri lettori ed affinché BNL non sia costretta ad assumere azioni a tutela del proprio operato e della propria reputazione. BNL Gruppo BNP Paribas*".

61. In ogni caso, rileva una *mail* interna del 26/09/2016 nella quale la Banca risulta aver predisposto in precedenza altro tipo di pagine di atterraggio dal *pop-up* oggetto, nelle sue varie versioni, del presente provvedimento (in questa sede indicato come *banner*) in cui era possibile esercitare la scelta, naturalmente in via alternativa, sia del consenso sia del diniego all'autorizzazione all'addebito degli interessi in conto corrente, ma tale diversa impostazione della procedura *on line* di acquisizione dei consensi non è stata, come emerge dai fatti, adottata: "*Dal banner il Cliente viene indirizzato ad un pagina priva di menù che lo obbliga a compilare il form o ad abbandonare il sito, senza possibilità di effettuare nessun'altra operazione (eccezion fatta per la visualizzazione della barra finanziaria") […]*", così pure il documento in allegato a tale *mail*, datato 22/09/2016, in cui si riporta quanto segue*: "I Clienti privi del «consenso Anatocismo» in Anagrafe visualizzano all'accesso all'Area Riservata dopo il login al remote banking un banner in «overlay» che impedisce la navigazione del menù. Il banner non è «skippabile» e il Cliente, dopo un sintetico messaggio informativo, ha come unica opzione il prosieguo alla pagina di gestione del consenso. Il banner deve essere visualizzato fino a quando, tramite la schermata successiva (o, in caso di abbandono del sito, tramite altri canali di acquisizione consenso* [attivati]*), non sia acquisito e valorizzato in Anagrafe il consenso/diniego del Cliente. Dal banner il Cliente viene indirizzato ad un pagina priva di menù che lo obbliga a compilare il form o ad abbandonare il sito, senza possibilità di effettuare nessun'altra operazione (eccezion fatta per la visualizzazione della barra finanziaria). Al Cliente deve essere offerta in visualizzazione la lista di tutti i rapporti di c/c e apertura di credito in c/c di cui è intestatario o cointestario e sui quali è chiamato ad esprimere il proprio consenso. I campi dedicati all'inserimento di PIN e OTP si valorizzano solo quando il Cliente valorizza uno dei due check-box (in alternativa gli step di valorizzazione check e inserimento PIN e OTP possono* [essere inseriti] *su due schermate consecutive).*"[34] Il citato *form* non adottato, denominato "Acquisizione Consenso", era il seguente[35]:

[34] Cfr. doc. 15.35 in atti.
[35] Cfr. sempre doc. 15.35 in atti.

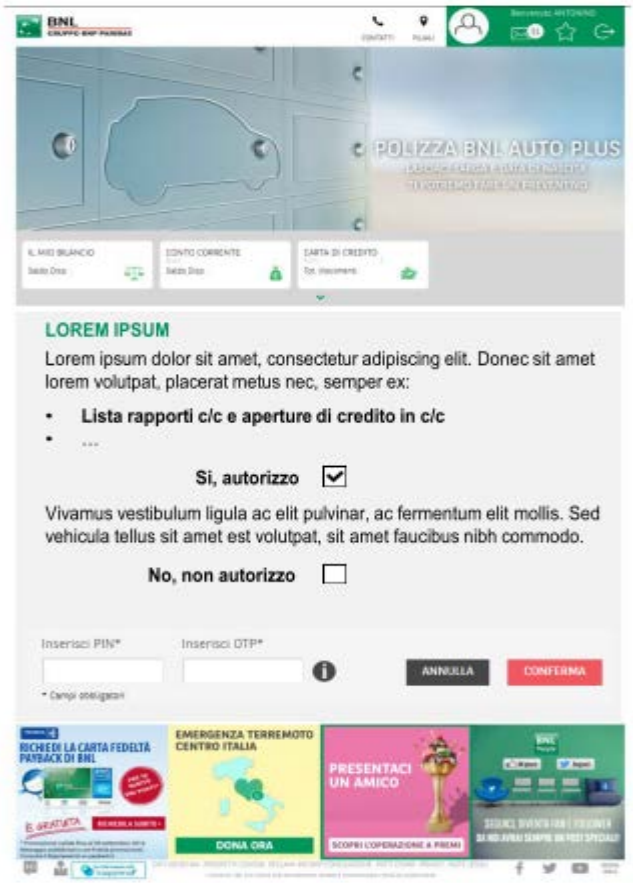

62. Come già anticipato, dalla documentazione istruttoria è emerso che successivamente all'entrata in vigore del vigente art. 120, comma 2, del T.U.B. come attuato dalla Delibera CICR, Banca Nazionale del Lavoro ha inviato ai propri correntisti due distinte comunicazioni in allegato rispettivamente agli estratti conto del terzo e del quarto trimestre 2016 nelle quali sono stati trasmessi ai correntisti i moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori.

63. Mediante la prima comunicazione (FIG. 1), la Banca ha comunicato, a partire dal 12 ottobre 2016, ai propri clienti (*[1.000.000–3.000.000]* clienti) l'introduzione della nuova disciplina normativa e regolamentare in tema di produzione degli interessi chiarendo che la stessa prevede che gli interessi debitori: (i) devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e (ii) divengono esigibili a partire dal 1° marzo successivo.

Considerata l'esigenza di adeguare i contratti in corso a tale nuova normativa, la Banca ha formulato, quindi, una proposta di modifica unilaterale *ex* art. 118 del T.U.B. per rendere le clausole dei propri contratti conformi alla normativa in parola come prescritto dall'art. 5, comma 2, della Delibera CICR.

64. In particolare, in questa comunicazione emerge il mancato richiamo circa la possibilità di effettuare una scelta diversa, in merito al pagamento degli interessi debitori, rispetto all'addebito in conto corrente. Nella medesima è presente quanto segue circa l'ordine inibitorio deliberato dal Tribunale di Roma ancora sussistente senza però rammentare il suo contenuto e soprattutto che il medesimo riguarda la sospensione della capitalizzazione degli interessi debitori, *i.e.* dell'applicazione di interessi anatocistici: "**Qualora lei rivesta la qualifica di consumatore e/o abbia sottoscritto un contratto destinato alla clientela consumatori, le modifiche di cui alla presente proposta saranno efficaci solo dal momento dell'eventuale provvedimento giudiziale che disponga la revoca/annullamento/caducazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 16/10/2015, pubblicata sul sito Bnl.it e già oggetto di specifica comunicazione inviatale a suo tempo dalla banca.*"

65. Il testo del modulo, poi, è il seguente: "*Preso atto delle modifiche introdotte all'Articolo 10 dell'Articolato Normativo (Movimentazioni del conto e autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto) ai sensi di quanto disposto dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell'Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB, […]",* a cui segue l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori. In altri termini, l'autorizzazione segue a una presa d'atto, come se fosse l'unica scelta possibile data la normativa primaria e secondaria.

FIG. 1

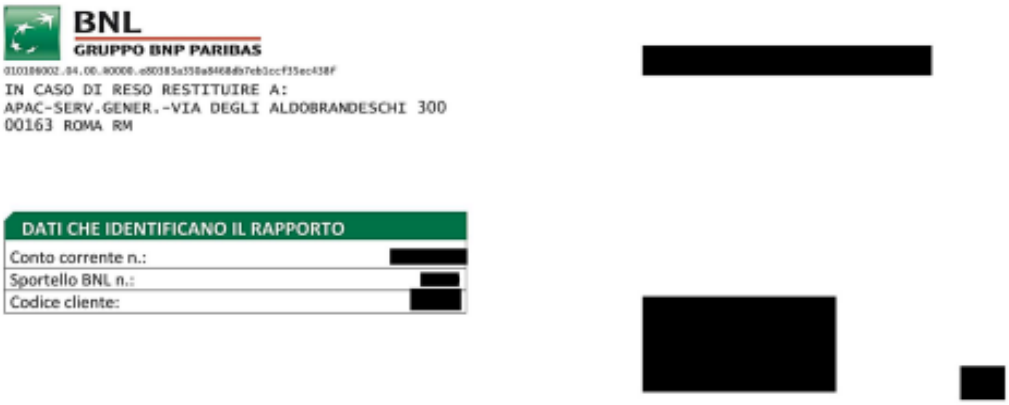

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

010186002.04.00.40000.e80183a150a8468db7eb1ccf35ec438f

IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:
APAC-SERV.GENER.-VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300
00163 ROMA RM

[redacted]

DATI CHE IDENTIFICANO IL RAPPORTO

Conto corrente n.:	[redacted]
Sportello BNL n.:	[redacted]
Codice cliente:	[redacted]

[redacted]

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO
(Ai sensi dell'art. 118 del T.U.B.)

Gentile Cliente,
con apposito Decreto (DM n. 343 del 3 agosto 2016), il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha fissato nuove regole in tema di produzione degli interessi ed in attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB.

In tale ottica la Banca, relativamente ai conti correnti e sconfinamenti di c/c, si adeguerà a quanto disposto dalla legge contabilizzando gli interessi debitori e creditori annualmente e non più trimestralmente come finora è stato.

Dal momento in cui gli interessi debitori sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

Pertanto, considerata l'esigenza, posta dalla nuova normativa, di adeguare i contratti in corso con la previsione di clausole, economiche e normative, conformi alle disposizioni di legge ora vigenti, Le proponiamo la modifica del conteggio degli interessi da trimestrale ad annuale - ai sensi dell'articolo 118 del TUB, dell'art. 120, comma 2, del TUB e dell'art. 4, comma 6 del DM CICR n. 343 del 3 agosto 2016 - che si applicherà agli interessi maturati a partire dal **prossimo 1 ottobre***.

Le proponiamo quindi la seguente variazione contrattuale relativa all'articolo 10 dell'Articolato Normativo che per pronto riferimento di seguito integralmente riportiamo nella precedente e nella nuova versione:

Articolo 10 – Precedente Versione	Articolo 10 – Nuova Versione
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO	**MOVIMENTAZIONI DEL CONTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DEBITORI SUL CONTO**
Come vengono calcolate le movimentazioni del conto? La Banca contabilizza sul conto tutte le operazioni di addebito e di accredito effettuate su di esso e provvede trimestralmente (salvo diverso accordo) alla chiusura contabile del conto stesso (per chiusura contabile s'intende il momento in cui la Banca, in relazione al saldo contabile esistente in quel momento, determina le competenze in favore o a carico del cliente). Al momento della chiusura contabile, la Banca effettua il calcolo degli interessi creditori e debitori, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. La somma risultante dal predetto calcolo viene registrata in conto e la parte relativa agli interessi debitori resta infruttifera.	**Come vengono calcolate le movimentazioni del conto?** La Banca contabilizza sul conto tutte le operazioni di addebito e di accredito effettuate su di esso e provvede altresì trimestralmente (salvo diverso accordo) alla chiusura contabile del conto stesso (per chiusura contabile s'intende il momento in cui la Banca, in relazione al saldo contabile esistente in quel momento, determina e liquida le competenze fatta eccezione per gli interessi). Al momento della chiusura contabile, la Banca effettua il calcolo delle commissioni e delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. La somma risultante dal predetto calcolo viene registrata in conto.
	Come vengono conteggiati gli interessi ? Per quanto riguarda gli interessi, è assicurata la stessa periodicità nel conteggio dei medesimi, siano essi debitori o creditori, comunque non inferiore ad 1 anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto. Gli **interessi creditori** vengono registrati in conto con valuta 31 dicembre di ciascun anno: sul nuovo saldo così formatosi decorrono gli ulteriori interessi. Gli **interessi debitori** sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

ADTMPL60 – ver. 1.2

Banca Nazionale del Lavoro SpA – iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.370.040.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – SWIFT

010186002.04.00.80000.e80383a350a8468db7eb1ccf35ec438F

[redacted]

	Come vengono pagati gli interessi debitori? Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad effettuare l'addebito sul conto, anche allo scoperto, il 1 marzo, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato; la somma così addebitata è considerata sorte capitale. Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
Come vengono portate a conoscenza del Cliente le movimentazioni del conto? La Banca, entro 30 giorni dalla data di ogni chiusura contabile, invia al Cliente l'estratto conto, secondo la tempistica concordata, di regola ogni tre mesi. L'estratto conto fornisce completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto attraverso il riepilogo dettagliato delle operazioni che hanno interessato il conto, dei costi sostenuti dal Cliente e degli interessi a lui riconosciuti.	**Come vengono portate a conoscenza del Cliente le movimentazioni del conto?** La Banca, entro 15 giorni dalla data di ogni chiusura contabile, invia al Cliente l'estratto conto, secondo la tempistica concordata, di regola ogni tre mesi. L'estratto conto fornisce completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto attraverso il riepilogo dettagliato delle operazioni che hanno interessato il conto, dei costi sostenuti dal Cliente e degli interessi a lui riconosciuti.
Come ci si può opporre a movimentazioni che al Cliente non risultano effettuate? Fermo restando l'articolo 27 della sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento, per opporsi, il Cliente deve inviare alla Banca un reclamo scritto entro 60 giorni da quando riceve l'estratto conto. Se non si oppone, significa che il Cliente approva l'estratto conto. Tuttavia, qualora si voglia contestare la validità e rapporti che sono alla base delle operazioni che hanno determinato gli addebiti e gli accrediti (ad esempio, accredito degli interessi ad un tasso inferiore a quello concordato), se ne può ottenere la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.	**Come ci si può opporre a movimentazioni che al Cliente non risultano effettuate?** Fermo restando l'articolo 27 della sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento, per opporsi, il Cliente deve inviare alla Banca un reclamo scritto entro 60 giorni da quando riceve l'estratto conto. Se non si oppone, significa che il Cliente approva l'estratto conto. Tuttavia, qualora si voglia contestare la validità e rapporti che sono alla base delle operazioni che hanno determinato gli addebiti e gli accrediti (ad esempio, accredito degli interessi ad un tasso inferiore a quello concordato), se ne può ottenere la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

N.B. *Qualora lei rivesta la qualifica di consumatore e/o abbia sottoscritto un contratto destinato alla clientela consumatori, le modifiche di cui alla presente proposta saranno efficaci solo dal momento dell'eventuale provvedimento giudiziale che disponga la revoca/annullamento/caducazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 16/10/2015, pubblicata sul sito Bnl.it e già oggetto di specifica comunicazione inviatale a suo tempo dalla banca.

Le ricordiamo che, come previsto dal contratto da lei sottoscritto, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo con preavviso di almeno due mesi; è sua facoltà recedere entro la data prevista per l'applicazione della modifica, senza penalità e spese. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Per ogni ulteriore chiarimento, la invitiamo comunque a rivolgersi alla sua Agenzia BNL di riferimento.

Distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

AQTMPL60 - ver. 1.2

Banca Nazionale del Lavoro SpA – Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. – Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

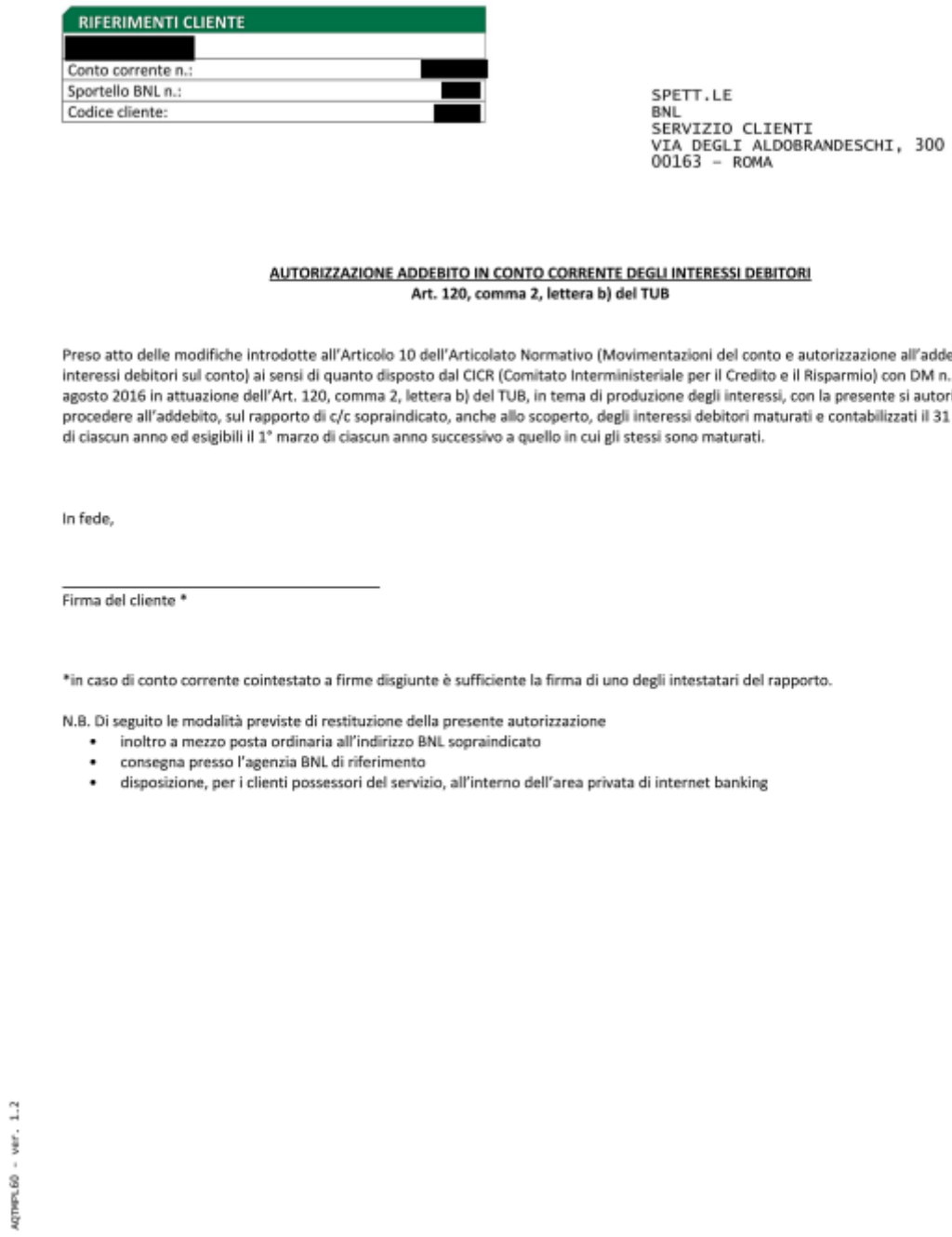

RIFERIMENTI CLIENTE

[redacted]

Conto corrente n.:	[redacted]
Sportello BNL n.:	[redacted]
Codice cliente:	[redacted]

SPETT.LE
BNL
SERVIZIO CLIENTI
VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 300
00163 – ROMA

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI DEBITORI
Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB

Preso atto delle modifiche introdotte all'Articolo 10 dell'Articolato Normativo (Movimentazioni del conto e autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto) ai sensi di quanto disposto dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell'Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB, in tema di produzione degli interessi, con la presente si autorizza BNL a procedere all'addebito, sul rapporto di c/c sopraindicato, anche allo scoperto, degli interessi debitori maturati e contabilizzati il 31 dicembre di ciascun anno ed esigibili il 1° marzo di ciascun anno successivo a quello in cui gli stessi sono maturati.

In fede,

_____
Firma del cliente *

*in caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte è sufficiente la firma di uno degli intestatari del rapporto.

N.B. Di seguito le modalità previste di restituzione della presente autorizzazione
- inoltro a mezzo posta ordinaria all'indirizzo BNL sopraindicato
- consegna presso l'agenzia BNL di riferimento
- disposizione, per i clienti possessori del servizio, all'interno dell'area privata di internet banking

AQTMPL60 - ver. 1.2

66. Nella seconda comunicazione (FIG. 2), finalizzata a sollecitare coloro che non avessero provveduto all'invio delle autorizzazioni, la Banca informa i propri correntisti che per poter procedere all'addebito automatico degli interessi è necessaria una loro espressa autorizzazione e invita coloro che avessero intenzione di attivare tale modalità di pagamento a sottoscrivere ed inviare a Banca Nazionale del Lavoro lo specifico modulo di autorizzazione allegato. Inoltre, pone rilevo alle conseguenze derivanti, in caso di non concessione dell'autorizzazione, dal mancato pagamento degli interessi

divenuti esigibili, in termini di recupero del credito e tutela dei propri diritti da parte della Banca, ad esempio in riferimento alla valutazione in merito alla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

67. Nel modulo di autorizzazione è presente sempre il testo sopra evidenziato e la seguente espressione di richiamo alle modalità con cui è possibile rilasciare il consenso all'addebito in conto corrente:

"*N.B. Di seguito le modalità previste di restituzione della presente autorizzazione*

• *inoltro a mezzo posta ordinaria all'indirizzo BNL sopraindicato*

• *consegna presso l'agenzia BNL di riferimento*

• *disposizione, per i clienti privati possessori del servizio, all'interno dell'area privata di Bnl.it*".

FIG. 2

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

010106002.04.00.A0000.4dddc83c037040649b201f81fc3c8c4e

IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:
APAC-SERV.GENER.-VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300
00163 ROMA RM

[redacted]

[redacted]

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente,
come già comunicato in occasione dell'invio dell'estratto conto dello scorso mese di settembre, il **Decreto MEF 343/2016** ha sancito le **nuove modalità di calcolo e di produzione degli interessi** nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria con decorrenza 1°ottobre 2016.

In particolare gli **interessi debitori sulle aperture di credito in conto corrente e sugli sconfinamenti** saranno conteggiati annualmente al 31 dicembre, ma diverranno **esigibili il 1 marzo** dell'anno successivo (nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili).

In caso di eventuale mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili la Banca dovrà necessariamente assumere ogni opportuna iniziativa per il recupero del proprio credito e per la tutela propri diritti, ad esempio la valutazione in merito alla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

La citata norma indica che gli interessi potranno essere da lei pagati mediante addebito sul conto corrente, o con modalità alternative, come ad esempio il pagamento per cassa allo sportello e con l'utilizzo da parte della Banca di eventuali movimenti in entrata sul suo conto corrente.

Per **l'attivazione della modalità di addebito degli interessi in conto corrente è necessaria una sua espressa autorizzazione**, ferma restando la sua facoltà di revocarla in ogni momento.

A tale scopo le inviamo il **modulo per l'acquisizione dell'autorizzazione** che potrà restituirci firmato utilizzando la busta preaffrancata allegata o con le altre modalità indicate nel modulo stesso.

Per ogni ulteriore chiarimento, la invitiamo comunque a rivolgersi alla sua Agenzia BNL di riferimento.

Distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

AQTMPL65 - ver. 1.0

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - Iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.048.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021- bnl.it

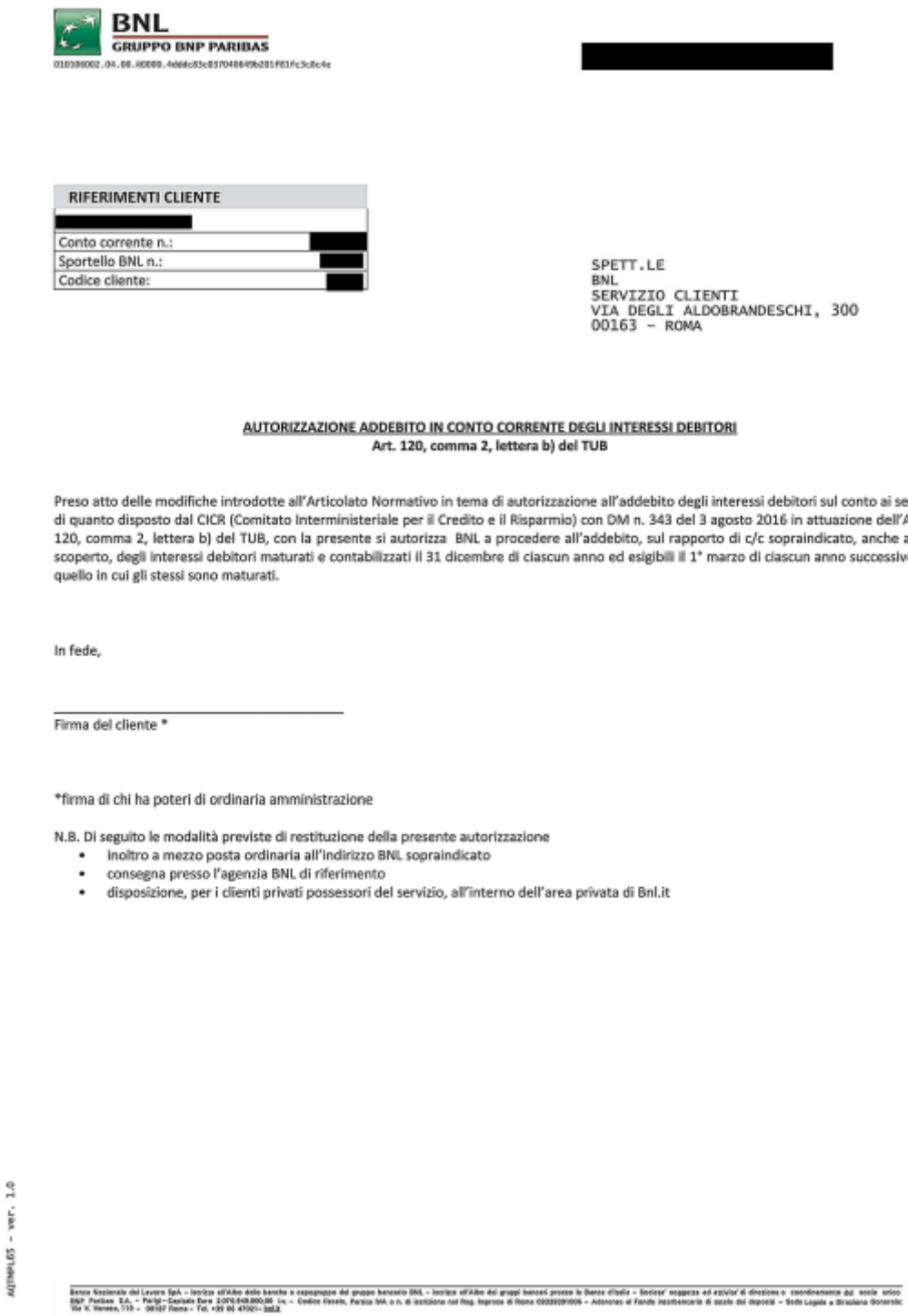

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

[redacted]

RIFERIMENTI CLIENTE
[redacted]
Conto corrente n.: [redacted]
Sportello BNL n.: [redacted]
Codice cliente: [redacted]

SPETT.LE
BNL
SERVIZIO CLIENTI
VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 300
00163 - ROMA

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI DEBITORI
Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB

Preso atto delle modifiche introdotte all'Articolato Normativo in tema di autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto ai sensi di quanto disposto dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell'Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB, con la presente si autorizza BNL a procedere all'addebito, sul rapporto di c/c sopraindicato, anche allo scoperto, degli interessi debitori maturati e contabilizzati il 31 dicembre di ciascun anno ed esigibili il 1° marzo di ciascun anno successivo a quello in cui gli stessi sono maturati.

In fede,

Firma del cliente *

*firma di chi ha poteri di ordinaria amministrazione

N.B. Di seguito le modalità previste di restituzione della presente autorizzazione
- inoltro a mezzo posta ordinaria all'indirizzo BNL sopraindicato
- consegna presso l'agenzia BNL di riferimento
- disposizione, per i clienti privati possessori del servizio, all'interno dell'area privata di Bnl.it

AUTAPL65 - ver. 1.0

68. Inoltre, la Banca ha predisposto dei *pop-up*, visibili a partire dal 28 dicembre 2016, nelle *homepage* delle aree clienti dei consumatori operanti in *internet banking*, che non avevano ancora rilasciato il consenso all'addebito in conto corrente, contenenti informative sulle nuove disposizioni in tema di conteggio degli interessi, che però indirizzano, attraverso il *click* del *link* "PROSEGUI", verso la procedura di autorizzazione *on line* all'addebito in

conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.

69. Da fine dicembre 2016 ad oggi si sono succedute tre diverse versioni di questi *pop up*[36]:

- la prima versione è stata pubblicata nel periodo compreso tra la mezzanotte del 28 dicembre 2016 e le 9.45 della stessa data; in questa versione dalla suddetta pagina informativa si può solo cliccare sul *link* "PROSEGUI" (FIG. 3) dal quale poi si accede alla successiva pagina di accesso all'area di rilascio del consenso, che viene reso con l'inserimento dell'OTP e cliccando sul *link* "CONFERMA" (FIG. 4). La pagina di atterraggio del *link* "CONFERMA" è quella di acquisizione del consenso, solo in questa pagina è presente il *link* "ANNULLA", che permette di interrompere la fase dispositiva (FIG. 5) e che fa atterrare su di una pagina in cui si rammentano al consumatore solo le conseguenze negative dell'assenza dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, in particolare in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigili con azioni in termini di recupero del credito e tutela dei propri diritti da parte della Banca (FIG. 6).

FIG. 3

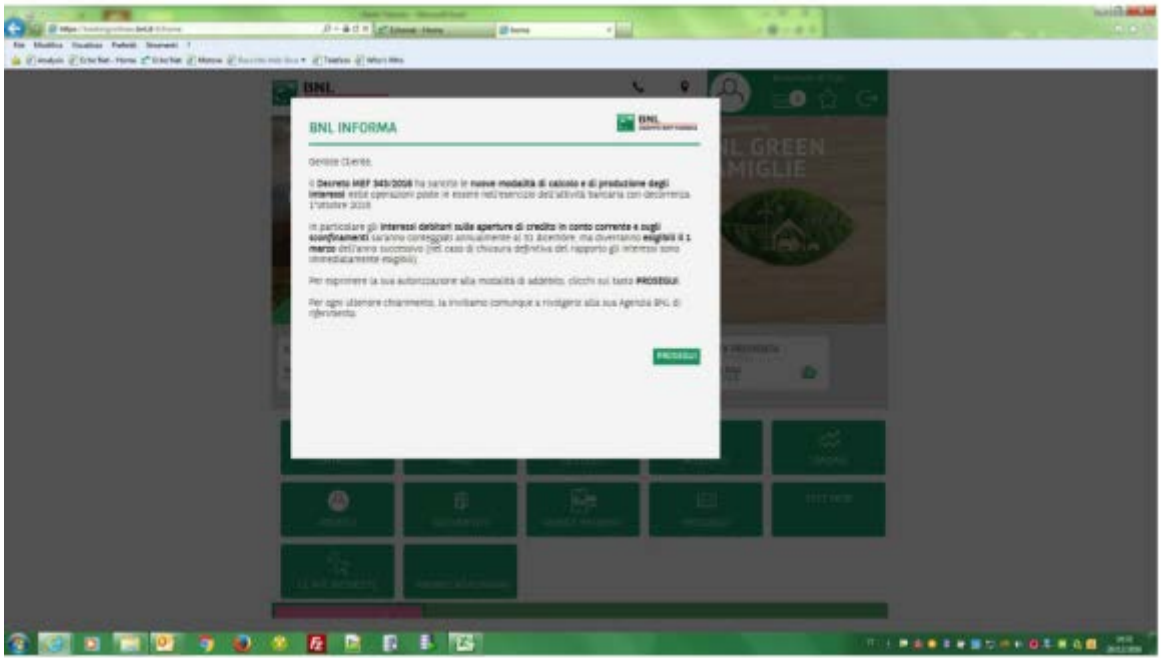

[36] Cfr. doc. 51 in atti.

FIG. 4

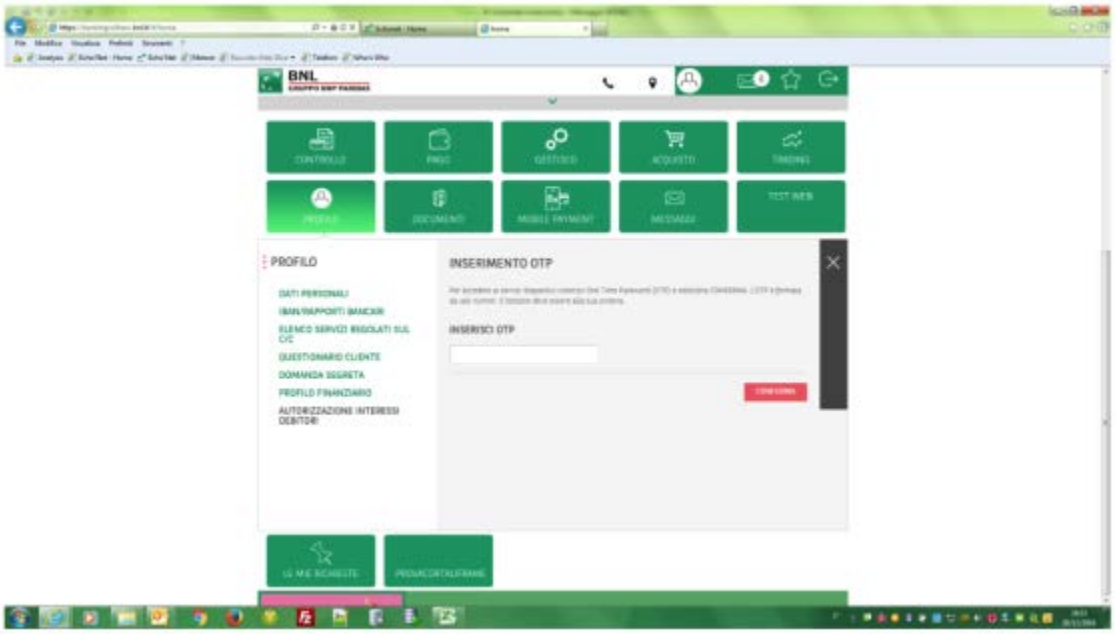
BNL
PROFILO
INSERIMENTO OTP
INSERISCI OTP

FIG. 5

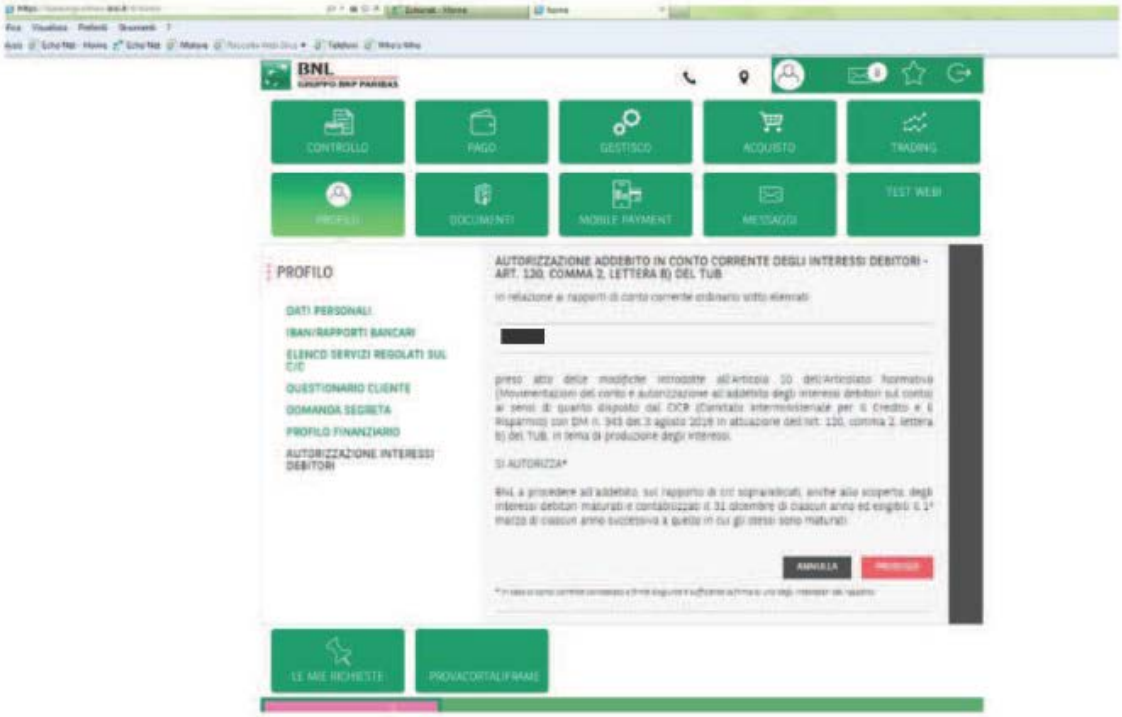
BNL
CONTROLLO
PAGO
GESTISCO
ACQUISTO
TRADING
PROFILO
DOCUMENTI
MOBILE PAYMENT
MESSAGGI
TEST WEB
PROFILO
DATI PERSONALI
IBAN/RAPPORTI BANCARI
ELENCO SERVIZI REGOLATI SUL C/C
QUESTIONARIO CLIENTE
DOMANDA SEGRETA
PROFILO FINANZIARIO
AUTORIZZAZIONE INTERESSI DEBITORI
AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI DEBITORI - ART. 120, COMMA 2, LETTERA B) DEL TUB
SI AUTORIZZA*
ANNULLA
LE MIE RICHIESTE
PRIVACYDIGITALFIRMA

FIG. 6

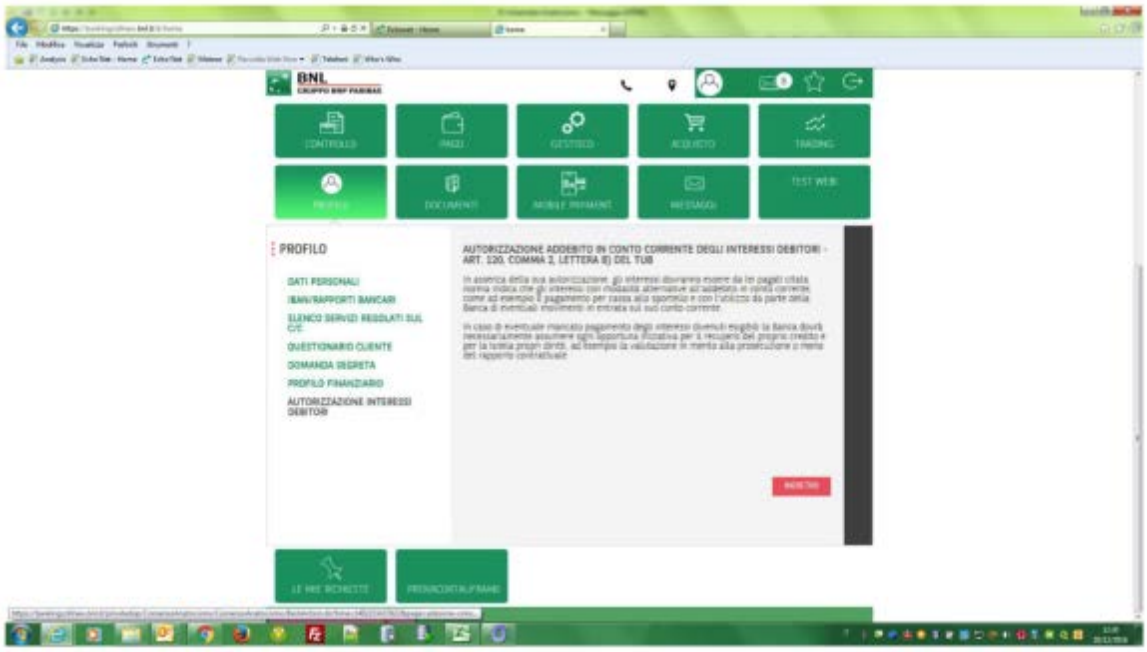

- la seconda versione è stata pubblicata a partire dal 28 dicembre 2016 e fino al 3 febbraio 2017 e differisce dalla prima unicamente per quanto concerne la prima schermata informativa, che riporta in aggiunta rispetto alla sua precedente formulazione il seguente periodo: "*La norma indica che gli interessi potranno essere da lei pagati mediante addebito su c/c, o con modalità alternative. Per l'attivazione delle modalità di addebito degli interessi in conto corrente è necessaria una sua espressa autorizzazione, ferma restando la sua facoltà di revocarla in ogni momento. In assenza della sua autorizzazione, gli interessi dovranno essere da lei pagati di volta in volta con modalità alternative quali ad esempio il pagamento per cassa recandosi allo sportello entro la scadenza e i termini previsti*". In tale pagina (FIG. 7), come per la versione precedente, è possibile cliccare solo sul *link* "PROSEGUI" dal quale ha avvio il percorso dispositivo che rimane inalterato nella struttura e nel contenuto (FIGG. 8 e 9). Risulta anche invariata la pagina di atterraggio del *link* "ANNULLA" (FIG. 10);

FIG. 7

BNL
BNL INFORMA
Gentile Cliente,
il Decreto MEF 343/2016 ha sancito le nuove modalità di calcolo e di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria con decorrenza 1°ottobre 2016.
In particolare, gli interessi debitori sulle aperture di credito in conto corrente e sugli sconfinamenti saranno conteggiati annualmente al 31 dicembre, ma diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo (nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili).
La norma indica che gli interessi potranno essere da lei pagati mediante addebito su c/c, o con modalità alternative.
Per l'attivazione della modalità di addebito degli interessi in conto corrente è necessaria una sua espressa autorizzazione, ferma restando la sua facoltà di revocarla in ogni momento. In assenza della sua autorizzazione, gli interessi dovranno essere da lei pagati di volta in volta con modalità alternative quali ad esempio il pagamento per cassa recandosi allo sportello entro la scadenza e i termini previsti.
Per esprimere la sua autorizzazione alla modalità di addebito in c/c e/o proseguire con la navigazione clicchi sul tasto PROSEGUI.
Per ogni ulteriore chiarimento, la invitiamo comunque a rivolgersi alla sua Agenzia BNL di riferimento.
PROSEGUI

FIG. 8

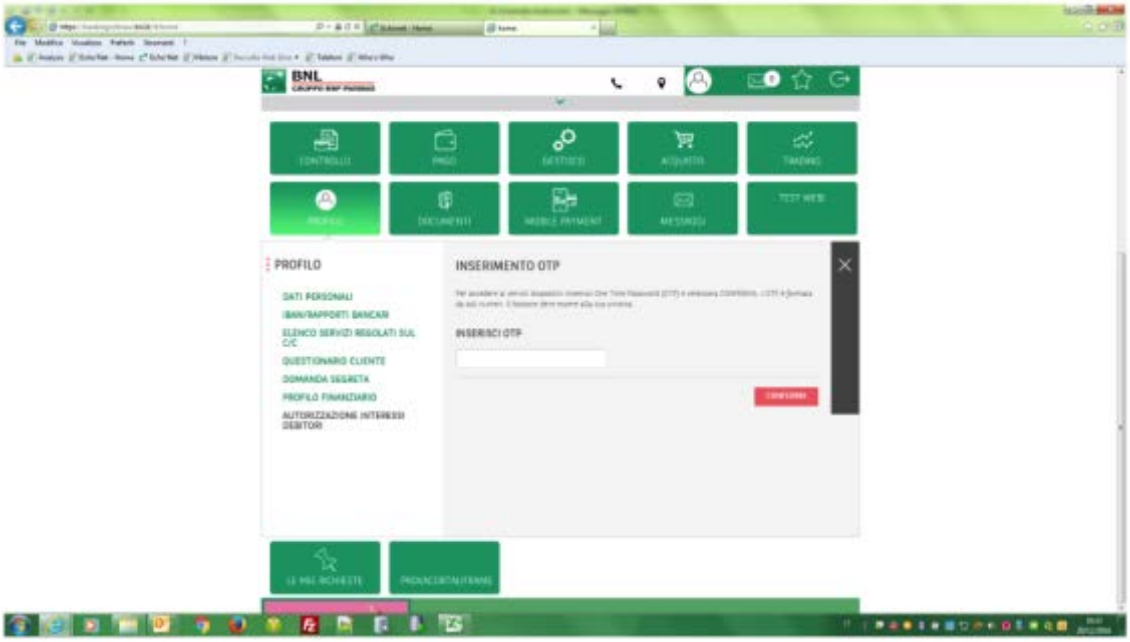
BNL
PROFILO
DATI PERSONALI
IBAN/RAPPORTI BANCARI
ELENCO SERVIZI REGOLATI SUL C/C
QUESTIONARIO CLIENTE
DOMANDA SEGRETA
PROFILO FINANZIARIO
AUTORIZZAZIONE INTERESSI DEBITORI
INSERIMENTO OTP
INSERISCI OTP

FIG. 9

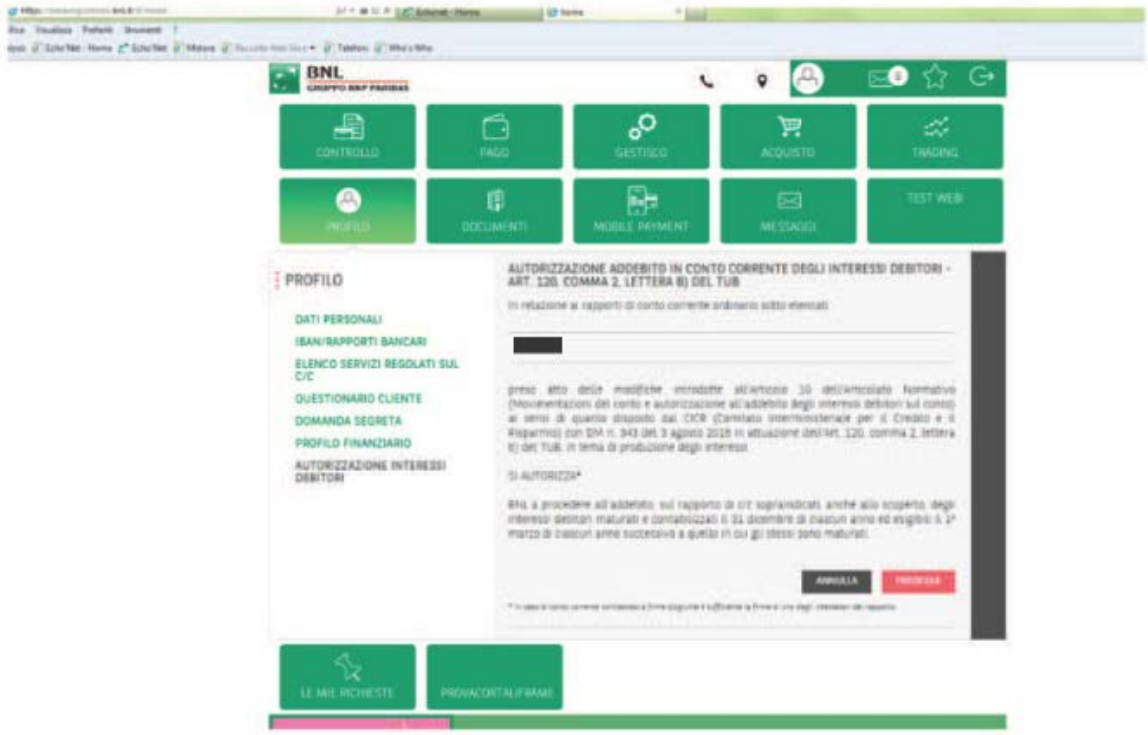

FIG. 10

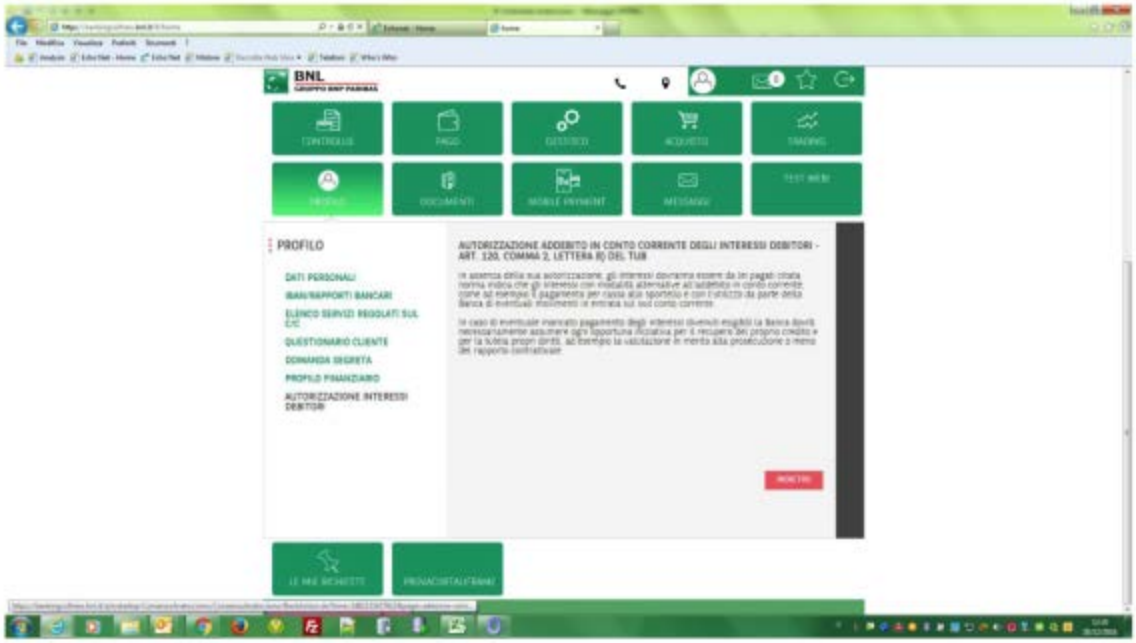

- la terza versione è stata pubblicata a partire dal 3 febbraio 2017 ed è tutt'ora in uso. Tale ultima versione ha unicamente previsto un aggiornamento "*volto a facilitare la storicizzazione del documento oggetto di firma, ovvero della pagina in cui il cliente consumatore che voglia sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito automatico degli interessi sul*

conto inserisce il proprio PIN ed il codice OTP"[37] (FIG. 13). Ad eccezione di tale pagina, mutata in particolare nella veste grafica, il restante percorso dispositivo rimane inalterato nella struttura e nel contenuto (FIGG. 11 e 12) e risulta invariata la pagina di atterraggio del *link* "ANNULLA" (FIG. 14).

FIG. 11

[37] Cfr. doc. 51 in atti.

FIG. 12

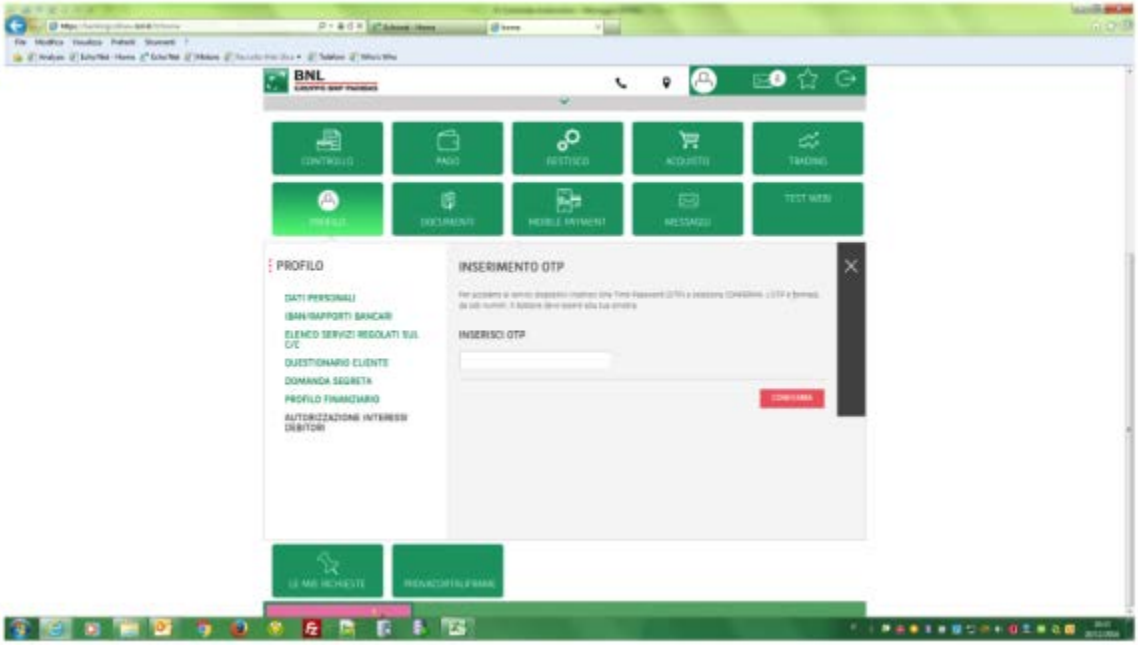
BNL
PROFILO
INSERIMENTO OTP
INSERISCI OTP

FIG. 13

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI DEBITORI - ART. 120, COMMA 2, LETTERA B) DEL TUB
In relazione ai rapporti di conto corrente ordinario sotto elencati:
SPORTELLO
CONTO
NOME INTESTATARIO
preso atto delle modifiche introdotte all'Articolo 10 dell'Articolato Normativo (Movimentazioni del conto e autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul conto) ai sensi di quanto disposto dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell'Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB, in tema di produzione degli interessi,
SI AUTORIZZA*
BNL a procedere all'addebito, sul/i rapporto/i di c/c sopraindicato/i, anche allo scoperto, degli interessi debitori maturati e contabilizzati il 31 dicembre di ciascun anno ed esigibili il 1° marzo di ciascun anno successivo a quello in cui gli stessi sono maturati.
ANNULLA
PROSEGUI
* In caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte è sufficiente la firma di uno degli intestatari del rapporto.

FIG. 14

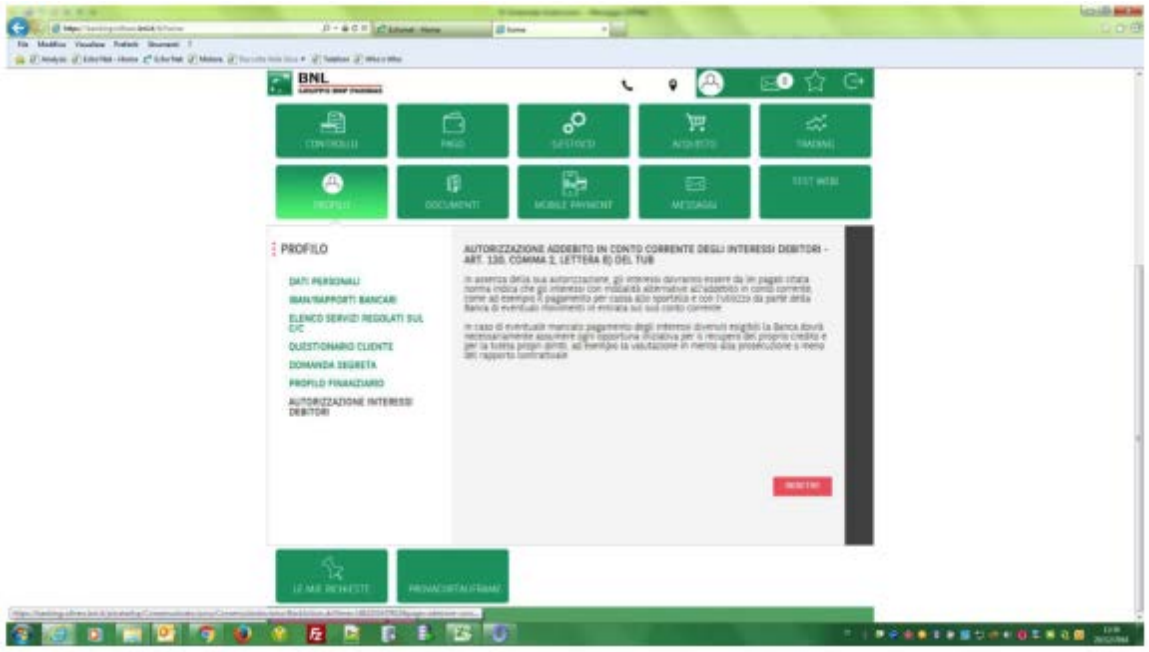

70. La Banca non ha quindi previsto in nessuna delle tre versioni sopra descritte l'esplicita funzione, per i clienti dei servizi *on line* che non volessero dare l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, che negasse immediatamente il consenso, impedendo la riproposizione nei successivi accessi del *pop-up*, contrariamente, come sopra rilevato, alle bozze in precedenza elaborate dalla Banca nel settembre 2016.
71. A maggio 2017, la Banca ha acquisito *[100.000–400.000]* autorizzazioni mediante il canale *web* e *[50.000–100.000]* autorizzazioni mediante il canale tradizionale (*i.e.* posta e filiali) per un totale di *[150.000–500.000]* consensi[38]. Da ciò rileva che, tenuto conto del numero di consumatori interessati dalle comunicazioni sopra riportato, circa il *[20-30%]* di essi ha espresso il consenso all'autorizzazione; circa *[80-90%]* delle autorizzazioni acquisite nel periodo in oggetto dalla Banca è pervenuto dall'*internet banking* con il descritto *iter* dispositivo avviato tramite i *pop-up* in questione nelle versioni tempo per tempo presenti.

4) Le argomentazioni difensive del Professionista

72. Con le memorie pervenute nelle date del 23 maggio[39] e del 18 settembre 2017[40], Banca Nazionale del Lavoro ha ritenuto di non aver posto in essere

[38] Cfr. doc. 40 in atti.
[39] Cfr. doc. 26 in atti.

le due pratiche commerciali *sub a)* e *sub b)* contestate con la comunicazione di avvio del 5 aprile 2017 e confermate e precisate con la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 28 agosto 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni e osservazioni.

Pratica sub a)

73. Con riferimento alla pratica *sub a)*, Banca Nazionale del Lavoro ritiene che l'effettiva attuazione del nuovo comma 2 dell'art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), era subordinata all'intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- il nuovo comma 2 *de quo* presentava la medesima struttura della norma previgente, vale a dire consisteva in un ordine impartito dal legislatore al CICR di emanare una delibera per disciplinare la produzione di interessi sugli interessi. Che il risultato finale della disposizione legislativa in esame fosse quello di eliminare l'anatocismo bancario non è in dubbio per la Banca, ma ciò poteva avvenire solo all'indomani dell'emanazione della delibera del CICR. Il nuovo comma 2 conteneva pertanto per Banca Nazionale del Lavoro un ordine ad un organo amministrativo affinché perfezionasse il disposto normativo e consentisse un'applicazione corretta dello stesso;
- se il legislatore avesse voluto evitare in sede di legge di stabilità 2014 ogni questione controversa, avrebbe potuto semplicemente adottare un *incipit* diverso per il comma 2 dell'art. 120 T.U.B. eliminando il riferimento al CICR: senza alcun dubbio si sarebbe allora realizzata un'immediata applicazione del precetto di legge. Ma ciò non è accaduto, anche in occasione dei suoi successivi interventi: ne deriverebbe per la Banca la volontà del legislatore di mantenere la necessità di un intervento del CICR;
- senza l'adozione da parte del CICR delle necessarie misure di implementazione della norma si sarebbe aperta la via da parte degli Istituti bancari ad uno "spontaneismo" incerto e criticabile in quanto l'art. 120 come introdotto dalla legge di stabilità 2014, in assenza della Delibera del CICR, non sarebbe stato agevolmente interpretabile, in quanto connotato da "oscurità" nella sua formulazione letterale.

74. Inoltre, secondo Banca Nazionale del Lavoro numerosi altri elementi inducono a dubitare circa l'immediata applicabilità del divieto di anatocismo

[40] Cfr. doc. 66 in atti.

bancario: i) le pronunce contrastanti dei giudici di merito; ii) il contraddittorio atteggiamento del legislatore primario; iii) l'orientamento di molta parte della dottrina e dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che, nella risposta resa al citato Quesito n. 80-2014/C ha evocato l'art. 17, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 400 del 1988, che prevede espressamente l'ipotesi che "*l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio*" possa essere demandata ad un regolamento, con la conseguenza (comma 2) che "*l'abrogazione delle norme vigenti [ha] effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari*"; iv) la difficoltà di contemperare il presunto divieto di anatocismo con altre disposizioni di vigilanza che presupponevano la capitalizzazione e che la Banca d'Italia non aveva modificato. Nel 2014, Banca d'Italia aveva avuto modo di intervenire sulla questione dell'anatocismo bancario, sia pure in modo incidentale, mediante la risposta ad un esposto del 17 ottobre 2014. In quella sede aveva affermato che "*le modalità e i criteri di attuazione del nuovo quadro normativo* [costituito dalla versione allora vigente dell'art. 120, comma 2, del T.U.B.] *sono attualmente in via di definizione*". Dopo meno di un anno, la Banca d'Italia ha provveduto all'aggiornamento delle "*Istruzioni sulla trasparenza bancaria*", cancellando ogni riferimento all'anatocismo e alla sua disciplina.

75. Con specifico riguardo, poi, alle pronunce contrastanti dei giudici di merito, la Banca fa presente che se nella comunicazione di avvio sono state menzionate le ordinanze e le sentenze di vari Tribunali a favore della tesi della applicabilità immediata del nuovo comma 2 dell'art. 120 del T.U.B., senza cioè attendere l'emanazione della prescritta delibera del CICR, altrettante e con pari "dignità" sono state le ordinanze e le sentenze di segno opposto[41]. Inoltre, la Banca rappresenta che la questione è "giovane" e non

[41] Trib. Torino, 16 giugno 2015, per cui il divieto di anatocismo non può considerarsi immediatamente operativo; Trib. Parma, 26 giugno 2015 (ord.), che ha rigettato la richiesta di inibitoria d'urgenza dell'associazione "Movimento Consumatori" per mancanza di *periculum in mora* e quanto al *fumus boni iuris* stigmatizza l'irragionevolezza della tesi dell'immediata applicazione del divieto di anatocismo, perché non considera nelle more della definizione delle modalità tecniche da parte del CICR le esigenze tecnico-contabili del sistema bancario per adeguare i sistemi informatici, rischiando di mettere in pericolo la stessa tutela del risparmio sancita dall'art. 47 della Costituzione; Trib. Cosenza, 5 maggio 2016, per il quale appare dubbia l'operatività del divieto di cui all'art. 120 comma 2 del T.U.B., come risultante della riforma introdotta dalla legge di stabilità 2014, in difetto della delibera CICR di attuazione; Trib. Parma 30 luglio 2015 (ord.), dello stesso tenore dell'ordinanza del 26 giugno precedente; Trib. Siena 4 agosto 2015 (ord.), che esclude il divieto di capitalizzazione per le rate di mutuo e, in via generale, evidenzia incompatibilità tra il dettato dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. e il divieto generale ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lett. c) e lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea per la definizione di pratiche che creino segmentazione del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti: il peculiare regime (di divieto) di anatocismo introdotto per le banche operanti in Italia genera

vi sono state verifiche diffuse e di vario livello nell'ambito dei tre gradi di giudizio: le pronunce sono per lo più provvedimenti cautelari e i correlati giudizi di merito pendono ancora, mancando un'elaborazione giurisprudenziale più diffusa e qualsiasi valutazione della Suprema Corte di legittimità (neanche pendente).

76. In aggiunta ancora, per la Banca la propria condotta è stata diligente e non è stata in alcun modo idonea ad indurre il consumatore a compiere una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe compiuto. Come documentato nel corso dell'istruttoria, fino al 21 ottobre 2015 (data dell'ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015), nella documentazione contrattuale dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente in uso da parte di Banca Nazionale del Lavoro era chiaramente indicata la produzione di interessi sugli interessi debitori. Il consumatore, dunque, era assolutamente consapevole e informato di quale sarebbe stato il criterio di liquidazione delle competenze, interessi compresi. Ciò che era prospettato nei contratti veniva applicato nel concreto da parte della Banca Nazionale del Lavoro.

77. Nell'ultima memoria[42] in ogni caso Banca Nazionale del Lavoro fa presente che nessuna motivazione di profittabilità economica sarebbe alla base dell'operata capitalizzazione degli interessi debitori sino al 1° ottobre 2015, tenuto conto che il non aver applicato il divieto di anatocismo avrebbe

---

una distorsione nella concorrenza rispetto alle banche che operano in altri Stati membri, segmentando indebitamente il mercato; Trib. Torino, 5 agosto 2015, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., proprio in base all'interpretazione letterale, non può essere immediatamente precettiva in quanto rimanda alla delibera del CICR le modalità e i criteri per la produzione degli interessi, in pari tempo ponendo dei limiti alla normativa di rango inferiore, che dovrà osservare il divieto di anatocismo; Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, che ha dichiarato la legittimità del comportamento della banca che abbia mantenuto in essere la capitalizzazione trimestrale contrattualmente prevista anche dopo il 1° gennaio 2014, in quanto il divieto ex art. 120, comma 2, del T.U.B., che rimanda ad una delibera del CICR per la determinazione dei criteri di produzione degli interessi, non è immediatamente operativo, anche in applicazione dell'art. 161, comma 5, del T.U.B.; Trib. Bologna, 25 marzo 2016 (ord.), secondo cui la non immediata applicabilità del divieto di anatocismo prima della delibera del CICR trova giustificazione, tra l'altro, anche nella necessità che una precisa regolamentazione secondaria del trattamento degli interessi maturati armonizzi la relativa disciplina con quella in vigore nel resto della UE; Trib. Cuneo, 14 luglio 2017, secondo cui l'applicabilità dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. doveva attendere la delibera CICR, argomentazione avanzata richiamando l'art. 161, comma 5, del T.U.B., oltre alla ragione pratica per cui detto art. 120, comma 2, del T.U.B. era privo di qualsiasi indicazione circa le modalità e i criteri per regolare i tempi e i modi di pagamento degli interessi nelle diverse tipologie di contratti; Trib. Cuneo, 1° agosto 2017 (ord.), secondo cui l'art. 120, comma 2, del .T.U.B. non ha introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi passivi ed in ogni caso - pur volendo dare una diversa interpretazione -, in difetto della delibera che il CICR avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, per cui in tale periodo ha continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 161, comma 5, del T.U.B..

[42] Cfr. doc. 66 in atti.

arrecato un “danno” per ciascun consumatore pari ad una somma veramente esigua. Tuttavia, per la Banca, è anche da considerare che se la stessa avesse seguito la tesi dell’immediata applicabilità del divieto anatocistico, ciò avrebbe comportato l'abbandono della capitalizzazione degli interessi passivi, ma anche degli interessi attivi. Non v'è dubbio infatti per la Banca che l'art. 120, comma 2, del T.U.B., nelle sue varie formulazioni, abbia avuto ad oggetto entrambe le tipologie di interessi.

Pratica sub b)

78. Con riferimento alla pratica *sub b)*, il vigente comma 2 dell’art. 120 del T.U.B., introdotto dall’art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha previsto che gli interessi debitori possano essere addebitati in conto corrente previa autorizzazione espressa del cliente, fermo restando che la medesima è revocabile in ogni momento.
A fronte della suddetta previsione, Banca Nazionale del Lavoro ha provveduto ad informare i consumatori che per poter procedere all’addebito automatico sul conto degli interessi passivi necessitava di una espressa autorizzazione da parte del cliente, ferma restando in ogni caso la possibilità da parte di quest’ultimo di non fornire tale autorizzazione e di procedere al pagamento con ogni altro mezzo ritenuto preferibile.
79. A tal fine, la Banca unitamente agli estratti conto del terzo e del quarto trimestre del 2016 ha trasmesso una comunicazione scritta alla propria clientela, e in data 11 gennaio 2017 ha attivato un *pop-up* nelle *homepage* delle aree clienti dei correntisti operanti in *internet banking*. Tale *pop-up* non prevede un automatico conferimento dell’autorizzazione all’addebito sul conto degli interessi passivi. Il *pop-up* non prevede alcuna “automatica sottoscrizione” ma consente al consumatore - solo dopo vari passaggi e utilizzando i necessari strumenti di sicurezza (*token*, *password*, ecc.) - di visualizzare la schermata di autorizzazione e, se del caso, di manifestare la propria volontà di sottoscriverla.
80. Per conferire l’autorizzazione all’addebito sul conto il consumatore deve, infatti, superare diversi *steps* e il *pop-up* è strutturato in modo da fornire un’informativa chiara ed esaustiva che consente al consumatore di scegliere consapevolmente se fornire o meno l’autorizzazione all’addebito automatico degli interessi.

Dall'analisi delle varie versioni del *pop-up* che si sono succedute nel tempo, per la Banca, risulta poi chiaro che lo stesso è sempre stato strutturato in modo da consentire al consumatore di scegliere consapevolmente se fornire o meno l'autorizzazione all'addebito automatico degli interessi. Nessuna delle varie versioni ha, infatti, mai previsto alcuna automatica sottoscrizione ma tutte hanno sempre consentito al consumatore di visualizzare la schermata di autorizzazione e, se del caso, di manifestare la propria volontà di sottoscriverla, solo dopo vari passaggi ed utilizzando i necessari strumenti di sicurezza quali l'inserimento del proprio codice PIN e di quello OTP.

5) Le argomentazioni dell'associazione Movimento Consumatori

81. L'associazione osserva, innanzitutto che *"l'immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza di merito con un'interpretazione ormai consolidata dell'art. 120 c. 2° TUB"*. Peraltro, secondo il Movimento Consumatori *"in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non poteva certamente essere reintrodotta ad opera della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. E' poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell'anatocismo non poteva e potrebbe in nessun caso essere disposta dalla delibera del CICR"*.
82. Inoltre, sostiene sempre l'associazione Movimento Consumatori, la *ratio* del nuovo art. 120 del T.U.B. *post* legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4.10.2013 che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale disposizione l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i cosiddetti "interessi composti" (o interessi sugli interessi).
83. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che *"…è stata abrogata dal 1° gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione dell'anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 1283 c.c. e art 120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza*

dubbio norme imperative inserite in una fonte sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR". Sul medesimo profilo, Movimento Consumatori specifica, tra l'altro, che *"l'art. 120 TUB non ha infatti delegato al CICR alcun elemento essenziale per la sua applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotto attraverso una norma di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall'art. 120, destinata – fermo il divieto – a stabilire 'modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria' "*.

84. Inoltre, per l'associazione, la stessa Banca Nazionale del Lavoro era perfettamente in grado di ottemperare a quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 2014, e a tal riguardo richiama la seguente documentazione ispettiva:

- *mail* interna del 12/05/2015: "*Sarei dell'idea al momento di non dare applicazione "volontaria" alla decisione del giudice (non diretta a noi", pronti ad eseguire una eventuale decisione nei nostri confronti, cercando di essere pronti "informaticamente" a sterilizzare la capitalizzazione. IT sarebbe in grado di predisporre tutto per giugno*"[43];
- *mail* interna del 4/06/2015: "*Avevamo prudentemente già avviato la "macchina" IT per essere pronti a bloccare la capitalizzazione dal mese di giugno; quindi nel caso dovesse intervenire un divieto anche nei nostri confronti saremo pronti*"[44].

85. La decisione di non adempiere spontaneamente a quanto previsto dalla legge sarebbe stata dunque procrastinata dalla Banca nella piena consapevolezza del mutamento dello scenario normativo e delle legittime rivendicazioni dei correntisti. Si richiama la *mail* interna del 15/04/2015: "*Aspettiamoci uno "tsunami" mediatico e una valanga di richieste ed azioni della clientela, class action. Non vedo altre soluzioni diverse da un urgentissimo intervento normativo, coinvolgendo ABI, Banca d'Italia, ecc.*"[45]

86. L'associazione considera che tale comportamento sia stato scientemente posto in essere dalla Banca nella consapevolezza dell'impatto economico ai danni dei correntisti e a favore della medesima. Effettivamente, soltanto dopo l'ordine inibitorio del Tribunale di Roma impartito a seguito

[43] Cfr. doc. 15.6 in atti.
[44] Cfr. docc. 15.12 e 15.18 in atti.
[45] Cfr. docc. 15.6, 15.15 e 15.16 in atti.

dell'azione dell'associazione con l'ordinanza del 20 ottobre 2015, Banca Nazionale del Lavoro si è adeguata al disposto dell'art. 120 comma 2 del T.U.B., in vigore da un anno e dieci mesi. Da tale momento la Banca ha cessato la capitalizzazione trimestrale degli interessi esclusivamente nei contratti di conto corrente riservati ai consumatori e dunque adottando sistemi informatici da mesi pronti per la gestione contabile dei conti correnti nel rispetto del divieto. Si richiama lo scambio di *mail* del 20/10/2015, h. 19:25: "*[…] : dalla prossima liquidazione dobbiamo mettere in esercizio per tutta la clientela la versione di software che avevamo tenuta frizzata prima dell'estate e che evitava di capitalizzare gli interessi*"; in risposta *mail* h. 19:32: "*Yes. Solo per i consumatori però. Se lo facciamo su tutta la clientela facciamo di più di quanto richiesto dal giudice*" [46].

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

87. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale *sub b)*, è stata posta in essere tramite *internet*, in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
88. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale *sub b)* in quanto il cliente/consumatore operante in *internet banking*, indotto mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione *on line* all'addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando diventano esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario concesso dal professionista nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente e sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

[46] Cfr. doc. 15.13 in atti.

V. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

89. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del Decreto Legislativo n. 21/2014.

90. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d'Italia, con riferimento alla condotta *sub a)*, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato l'art.120, comma 2, del T.U.B., ha rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato articolo "*attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*".

91. Nel parere reso dalla Banca d'Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, "*ha posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Nel documento per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all'art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l'addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)*".

92. La Banca d'Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in qualità di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi,

al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

93. Secondo la Banca d'Italia, dunque, "*le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito*", per cui nel valutare la condotta degli intermediari "*occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative*".

94. In merito alla condotta *sub b)*, nel parere, la Banca d'Italia ha rilevato che l'invio di comunicazioni alla clientela in occasione dell'adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

95. Oggetto di valutazione nell'ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente punto II.

Pratica sub a)

96. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli interessi debitori dal gennaio 2014 al settembre 2015, in quanto solo dal quarto trimestre del 2015, in ottemperanza alla diffida contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 20 ottobre 2015, la Banca ha interrotto per i clienti consumatori la capitalizzazione degli interessi debitori e ha modificato la documentazione in uso sempre per i clienti consumatori, pre-contrattuale e contrattuale, per i rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, ove si prevedeva la produzione di interessi sugli interessi debitori.

97. Inoltre, le risultanze istruttorie mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.

98. Tuttavia, è da rilevare che le medesime evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza.

99. L'incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata altresì evidenziata dalla Banca d'Italia nel proprio parere. Segnatamente l'Istituto di vigilanza, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l'art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto *«Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»* è stata posta in consultazione dalla Banca d'Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che "*nel formulare la proposta di delibera in conformità all'art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava*"; iv) e che "*alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l'addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)*". Secondo quanto riferito dalla Banca d'Italia, quindi, le disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

100. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere da Banca d'Italia, nel valutare la suddetta condotta di Banca Nazionale del Lavoro, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative.

101. Gli elementi sopra evidenziati, e segnatamente quanto rappresentato da Banca d'Italia nel proprio parere sulle incertezze in merito alla decorrenza

del divieto di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all'accertamento della assenza di diligenza professionale da parte del professionista, che unitamente all'accertamento dell'idoneità della condotta a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all'art. 20 del Codice del Consumo.

Pratica sub b)

102. L'attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. dall'art. 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a presentare l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull'*internet banking*.
103. In particolare, la Banca ha: (i) proceduto, a far data dal mese di ottobre 2016, a inviare moduli precompilati per l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, sollecitandone successivamente l'invio a coloro che non li avevano restituiti; (ii) creato *pop-up*, visibili a partire da fine dicembre 2016, nelle homepage delle aree clienti, sempre volti ad indirizzare il cliente consumatore a sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente; in entrambi i casi, per il *pop-up* neppure nelle successive pagine di atterraggio, senza nessuna possibilità per il consumatore di fornire risposta negativa all'autorizzazione, rimanendo quindi soggetto alla possibilità di essere sollecitato nuovamente a fornirla, e senza specificazione alcuna circa l'effetto in termini di anatocismo derivante dall'autorizzazione.
104. Dalle risultanze istruttorie, è emerso a questo riguardo che la Banca ha fatto attenzione a mettere in rilievo solo l'importanza dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente alla luce delle conseguenze negative, in sua

assenza, in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigili, conseguenze che avrebbero potuto manifestarsi in azioni di recupero del credito e comportamenti a tutela dei propri diritti da parte della Banca, quali la valutazione in merito alla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

105. I moduli personalizzati e precompilati, ove non era prevista la possibilità di negare l'autorizzazione ma solo di darne l'adesione, inviati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. con gli estratti conto del terzo trimestre 2016 e alle comunicazioni trasmesse con gli estratti conto del quarto trimestre 2016, nella loro forma e contenuto nonché nella loro predisposizione in allegazione alle suddette comunicazioni sono stati chiaramente idonei, nella loro configurazione e ripetuta proposizione, a limitare la libertà di scelta e tali da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso nella convinzione che l'autorizzazione all'addebito di interessi debitori sul conto corrente fosse la modalità ordinaria di contabilizzazione e di gestione degli stessi, trascurando di valutare che, in caso di suo rilascio, gli interessi divenuti esigibili diventano parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli stessi interessi debitori.

106. Ciò, in particolare, è ancor più evidente nell'ambito dell'*internet banking*, canale risultato di maggiore successo nell'acquisizione dei consensi, in cui la Banca ha predisposto dei *pop-up*, non eliminabili se si voleva procedere sul sito *internet*, salvo dopo essere passati attraverso diverse pagine della procedura *on line* di concessione dell'autorizzazione sino a pervenire in quella in cui accanto al pulsante di conferma "PROSEGUI" è presente il *link* "ANNULLA". Tale *link* permette di interrompere la fase dispositiva, ma fa atterrare su di una pagina in cui si rammentano al consumatore solo le conseguenze negative dell'assenza dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori nei propri rapporti contrattuali con la Banca.

107. Nelle varie versioni del *pop-up* adottate da Banca Nazionale del Lavoro da fine dicembre 2016 viene sempre esclusa, per i clienti dei servizi *on line* che non vogliano dare l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, una funzione che neghi immediatamente il consenso. Anche la previsione del *link* "ANNULLA" per l'eliminazione del *pop-up* non consente di negare il consenso all'autorizzazione, in modo che il *pop-up* ricomparirà nei successivi accessi poiché non viene effettuata alcuna scelta. L'unica possibilità di effettuare una scelta negativa richiedeva il doversi recare in filiale. Ciò benché la Banca, come emerso in sede istruttoria, avesse

correttamente previsto, in versioni precedentemente studiate e che non sono state mai adottate, la possibilità di consentire alla clientela la scelta di non autorizzare l'addebito.

108. Posto, pertanto, che era legittimo acquisire l'autorizzazione all'addebito in conto corrente da parte dei consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva è la circostanza per la quale la Banca ha adottato nell'acquisizione di questi consensi modalità tali, nell'insistenza e nella forma con cui sono stati richiesti, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell'applicazione, in caso di mancato pagamento degli interessi e di loro addebito in conto, dell'anatocismo bancario.

109. Alla luce delle evidenze riportate in fatto risulta che Banca Nazionale del Lavoro ha posto in essere una fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Banca Nazionale del Lavoro ha infatti esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela consumatori, limitandone la libertà di scelta, all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tale condotta è stata realizzata nell'ambito di una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concederle, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull'*internet banking*.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

110. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

111. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della sola pratica commerciale *sub b)*, posta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo.
112. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
113. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa *[1-5]* miliardi di euro, e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, come tale considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario BNP Paribas di rilevanza internazionale.
114. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica *sub b)* in quanto la Banca ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti della clientela consumatori tale da indurla a fornire il consenso all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare modalità tali da mettere il consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di applicazione di interessi anatocistici.
115. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale.
116. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica *sub b)* sia stata posta in essere da Banca Nazionale del Lavoro a decorrere dal mese di ottobre 2016, data di inizio dell'invio dei moduli personalizzati e precompilati in allegato alle citate comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e sia ancora in corso tenuto conto del permanere, nelle *homepage* delle aree clienti dei consumatori operanti in *internet banking*, di *pop-up* (comprese le successive pagine di atterraggio) volti ad indirizzare i clienti consumatori a sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, nei quali non solo non viene fornita alcuna specificazione del conseguente effetto in

termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, ma neppure la possibilità di fornire il diniego all'autorizzazione[47].
117. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Nazionale del Lavoro per la pratica *sub b)* nella misura di 4.000.000 € (quattromilioni di euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub a)* non risulta scorretta, ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub b)* risulta scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale *sub a)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo;

b) che la pratica commerciale *sub b)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

[47] Informazioni desumibili, tra l'altro, dal citato doc. 51 in atti dove emerge, in particolare, che la versione del *pop-up* e delle sue successive pagine di atterraggio pubblicata a partire dal 3 febbraio 2017 sia tutt'ora in uso.

c) di irrogare alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000.000 € (quattromilioni di euro) per la pratica *sub b)*;

d) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto b).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b)*, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*